



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO INTERNO

Testo approvato nella seduta antimeridiana del 22 luglio 1988.
Modificato nelle sedute del 23 febbraio 1993,
25 febbraio e 9 marzo 1999, 4 ottobre 2000,
22 settembre 2005, 11 dicembre 2012, 22 luglio 2013,
19 maggio 2025 e 19 maggio 2026

SERVIZIO ASSEMBLEA

GIUGNO 2026

Il volume è stato predisposto dal Servizio Assemblea del Consiglio regionale

INDICE GENERALE

	Pagina
- INDICE SISTEMATICO	V
- REGOLAMENTO	1
- INDICE ALFABETICO ANALITICO	148

INDICE SISTEMATICO

Pagina

CAPO I DEGLI ATTI PRELIMINARI.....	1
Art. 1 Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei consiglieri.....	1
Art. 2 Ufficio di Presidenza provvisorio.....	2
CAPO II DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.....	2
Art. 3 Elezione del Presidente.....	2
Art. 4 Composizione dell'Ufficio di Presidenza.....	3
Art. 5 Elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza.....	4
Art. 6 Comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.....	5
CAPO III DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.....	6
Art. 7 Attribuzioni del Presidente.....	6
Art. 8 Attribuzioni dei Vice Presidenti.....	6
Art. 9 Attribuzioni dei Questori.....	7
Art. 10 Attribuzioni dei Segretari.....	8
Art. 11 Durata in carica e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza.....	8
Art. 12 Incompatibilità e decadenza.....	10
CAPO IV DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI, DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E DEL COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE.....	11
Art. 13 Atti di competenza del Presidente.....	11
Art. 14 Composizione della Giunta per il Regolamento.....	12
Art. 15 Competenze della Giunta per il Regolamento.....	13
Art. 16 Composizione della Giunta delle elezioni.....	13
Art. 17 Competenze della Giunta delle elezioni.....	14
Art. 18 Composizione della Commissione per la Biblioteca.....	16
Art. 19 Competenze della Commissione per la Biblioteca.....	16
Art. 19 bis Comitato paritetico di controllo e valutazione.....	17
Art. 19 bis 1 Clausole e missioni valutative.....	20
Art. 19 bis 2 Qualità della normazione.....	20
CAPO IV BIS DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....	22
Art. 19 ter Collegio dei revisori dei conti.....	22
CAPO V DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....	23
Art. 20 Adesione ai Gruppi e loro composizione.....	23
Art. 21 Costituzione dei Gruppi.....	24
Art. 22 Conferenza dei Presidenti di Gruppo.....	25
Art. 23 Programmi dei lavori.....	26
Art. 23 bis Calendario dei lavori.....	29
Art. 24 Priorità indicate dalla Giunta regionale.....	31

CAPO VI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	33
Art. 25 Funzioni.....	33
Art. 26 Attività delle Commissioni.....	34
Art. 27 Competenze per materia	35
Art. 28 Formazione delle Commissioni permanenti	36
Art. 29 Costituzione e durata in carica delle Commissioni	39
Art. 30 Uffici di Presidenza delle Commissioni.....	39
Art. 31 Attribuzioni degli Uffici di Presidenza.....	40
Art. 32 Assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni.....	41
Art. 33 Assegnazione alle Commissioni in sede redigente	42
Art. 33 bis Programma regionale di sviluppo (PRS)	44
Art. 33 ter Documento di economia e finanza regionale (DEFER).....	45
Art. 34 Sessione di bilancio.....	46
Art. 34 bis Disegni di legge di natura finanziaria. Stralcio delle disposizioni estranee e inammissibilità degli emendamenti.....	48
Art. 35 Assegnazione ed esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio e di variazioni del bilancio	49
Art. 36 ABROGATO.....	50
Art. 37 Questioni di competenza	50
Art. 38 Convocazione delle Commissioni.....	51
Art. 39 Programmazione e calendario dei lavori delle Commissioni	51
Art. 40 Validità delle riunioni e adozione delle deliberazioni	52
Art. 41 Discussione in Commissione.....	53
Art. 42 Indagini conoscitive.....	54
Art. 43 Audizioni e acquisizione di informazioni.....	54
Art. 43 bis Relazione tecnica finanziaria.....	55
Art. 44 Pareri di organi estranei alla Regione.....	56
Art. 45 Pareri interni.....	56
Art. 46 Partecipazione di consiglieri estranei o della Giunta ai lavori delle Commissioni	59
Art. 47 Rapporto di verifica	60
Art. 48 Relazioni al Consiglio.....	61
Art. 49 Procedure speciali su richiesta unanime della Commissione competente	61
Art. 50 Processo verbale.....	62
Art. 51 Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle Commissioni.....	63
Art. 52 Forme di pubblicità delle sedute delle Commissioni.....	63
Art. 52 bis Commissioni speciali.....	64
CAPO VII ABROGATO.....	65
Art. 53 ABROGATO.....	65
CAPO VIII DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DEL CONSIGLIO	66
Art. 54 Convocazione dell'Assemblea.....	66
Art. 55 Ordine del giorno delle sedute.....	67

Art. 56	Apertura e chiusura della seduta e processo verbale	67
Art. 57	Comunicazioni del Presidente	68
Art. 58	Numero legale	69
Art. 59	Congedi ed assenze dei consiglieri	71
Art. 60	Assessori tecnici	72
Art. 61	Posti riservati	72
Art. 62	Richiesta di parlare	72
Art. 63	Turbative e disordini	73
Art. 64	Tumulto	74
Art. 65	Oltraggio	75
Art. 66	Poteri di polizia	75
Art. 67	Divieto di accesso all'Aula	75
Art. 68	Accesso del pubblico	76
Art. 69	Abbigliamento dei consiglieri	77
Art. 70	Pubblicità delle sedute	77
CAPO IX DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE E POPOLARE		78
ART. 71 INIZIATIVA DELLE LEGGI		78
Art. 72	Condizioni di ricevibilità	78
Art. 73	Annuncio di presentazione	79
Art. 74	Iniziativa popolare	80
Art. 75	Non decadenza della iniziativa popolare	80
Art. 76	Divieto di ripresentazione di un progetto di legge - Leggi dichiarate incostituzionali	81
CAPO X DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE		82
Art. 77	Ordine della discussione e iscrizione a parlare	82
Art. 78	Durata degli interventi	83
Art. 79	Fatto personale	84
Art. 80	Tutela dell'onorabilità	85
Art. 81	Continuità degli interventi	86
Art. 82	Richiami pregiudiziali	86
Art. 83	Chiusura della discussione generale	86
Art. 84	Esame degli articoli e degli emendamenti	87
Art. 85	Votazione degli articoli e degli emendamenti	91
Art. 86	Questione pregiudiziale e sospensiva	93
Art. 87	Pareri all'Assemblea di organi esterni	95
Art. 88	Inammissibilità	95
Art. 89	Coordinamento finale	96
Art. 90	Votazione finale	96
CAPO XI DELLE MODALITÀ DELLA VOTAZIONE		98
Art. 91	Tipi di votazione	98

Art. 92	Votazione per alzata di mano	98
Art. 93	Votazione nominale.....	99
Art. 94	Votazione per scrutinio segreto.....	100
Art. 95	Astensioni e dichiarazioni di voto.....	101
Art. 96	Votazione su singoli atti o provvedimenti e su persone.....	102
Art. 97	Divieto di intervento.....	104
Art. 98	Annullamento delle votazioni	104
Art. 99	Proclamazione dei risultati.....	104
CAPO XII DELLE PROCEDURE D'URGENZA.....		105
Art. 100	Inserimento nella programmazione bimestrale	105
Art. 101	Procedura abbreviata	106
Art. 102	Iscrizione immediata all'ordine del giorno.....	106
CAPO XIII DELLE PETIZIONI		107
Art. 103	Modalità di presentazione.....	107
Art. 104	Esame.....	107
CAPO XIV DELL'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE		109
Art. 105	Diritto all'informazione del consigliere	109
CAPO XV DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.....		110
Art. 106	Interrogazione	110
Art. 107	Interrogazioni dei consiglieri	111
Art. 108	Interpellanza.....	112
Art. 109	Svolgimento delle interpellanze in Assemblea	113
Art. 110	Mozione conseguente ad interpellanza.....	114
Art. 111	Interpellanze in Commissione	114
Art. 112	Mozione	115
Art. 113	Svolgimento delle mozioni in Commissione.....	115
Art. 114	Discussione delle mozioni in Assemblea	116
Art. 115	Modalità della discussione in Assemblea	117
Art. 116	Replica - emendamenti - votazione.....	118
Art. 117	Stato di attuazione delle mozioni	118
Art. 118	Mozione di sfiducia e mozione di censura politica.....	119
Art. 119	Ricevibilità e discussione distinta	119
Art. 119 bis	Illustrazione delle dichiarazioni programmatiche.....	120
Art. 120	Dichiarazioni della Giunta e dibattiti consiliari.....	120
Art. 121	Comunicazioni della Giunta	121
Art. 121 bis	Indirizzi in materia di programmazione	121
CAPO XV BIS DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.....		123
Art. 121 ter	Proposte di deliberazione consiliare	123
CAPO XVI DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DELLE RISOLUZIONI		124

Art. 122 Ordini del giorno.....	124
Art. 122 bis Risoluzioni.....	125
CAPO XVII DEL CONFRONTO FRA CONSIGLIERI E GIUNTA	127
Art. 123 Confronto consiglieri - Giunta regionale.....	127
Art. 123 bis Interrogazioni e interpellanze a risposta immediata.....	128
CAPO XVIII DELLE INCHIESTE CONSILIARI.....	129
Art. 124 Finalità e procedure	129
Art. 125 Commissione d'inchiesta	129
CAPO XIX DEGLI ORGANI COLLEGIALI	131
Art. 126 Designazioni e nomine di competenza del Consiglio.....	131
CAPO XX DELLE DEPUTAZIONI	132
Art. 127 Formazione	132
CAPO XXI DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO	132
Art. 128 Discussione e votazione	132
CAPO XXII DEI PROCESSI VERBALI	133
Art. 129 Redazione e pubblicazione	133
CAPO XXIII CONSIGLIERI CESSATI DAL MANDATO.....	134
Art. 130 Consiglieri cessati dal mandato.....	134
CAPO XXIV DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO	135
Art. 131 Uffici e personale del Consiglio.....	135
CAPO XXIV BIS DELL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE.....	135
Art. 131 bis Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche	135
CAPO XXV DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO.....	136
Art. 132 Regolamento del Consiglio	136
CAPO XXVI DELL'USO DELLA LINGUA SARDA.....	138
Art. 133 Uso della lingua sarda in Consiglio	138
CAPO XXVII DISPOSIZIONI FINALI	140
Art. 134 Entrata in vigore del Regolamento	140
Art. 135 Entrata in vigore delle modifiche.....	140
Art. 135 bis Entrata in vigore	141

	Pagina
Art. 135 ter Entrata in vigore.....	141
Art. 135 quater Entrata in vigore.....	141
Art. 135 quinquies Entrata in vigore.....	142
NORME TRANSITORIE.....	143
I 143	
II Regolamento interno della Giunta delle elezioni.....	143
III Verifica delle modifiche regolamentari.....	143
IV Efficacia delle modifiche regolamentari	144
NOTE.....	145
INDICE ALFABETICO-ANALITICO.....	148

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPO I

DEGLI ATTI PRELIMINARI

Art. 1

Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

Art. 2

Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal consigliere più anziano di età.

2. I quattro consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretario.

3. Il Presidente provvisorio proclama eletti consiglieri i candidati che subentrino agli optanti tra più collegi o agli optanti per i due rami del Parlamento. A tal fine sospende la seduta e convoca subito l'Ufficio di Presidenza provvisorio per procedere ai relativi accertamenti.

CAPO II

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3

Elezione del Presidente

1. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio procede immediatamente e senza discussione all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti

l'Assemblea e dura in carica l'intera legislatura.¹

3. Se nessuno ha riportato detta maggioranza, si procede, entro i successivi tre giorni, ad una nuova votazione nella quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.²

4. ABROGATO.³

5. Allo spoglio delle schede provvede l'Ufficio di Presidenza provvisorio.

Art. 4

Composizione dell'Ufficio di Presidenza

1. Eletto il Presidente, l'Assemblea elegge, nella seduta successiva, gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza: due Vice Presidenti, tre Questori ed un Segretario.

2. Nell'Ufficio di Presidenza hanno diritto di essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari. Pertanto, i Gruppi che non ne fanno parte a seguito dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, compresi quelli costituiti con l'autorizzazione del Presidente a norma del comma 4 dell'articolo 20, il Gruppo cui è iscritto il Presidente ed il Gruppo misto con almeno tre

¹ Comma modificato il 22 settembre 2005.

² Comma modificato il 22 settembre 2005.

³ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

consiglieri, possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

3. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 2, delibera l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, dopo aver promosso le opportune intese, stabilisce la data dell'elezione. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno dei Gruppi richiedenti.

4. I Segretari eletti ai sensi del comma 2 decadono con il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato l'elezione. L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione accerta il venir meno di dette condizioni.

Art. 5

Elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza

1. Per le elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti, due nomi per i Questori e uno per il Segretario.

2. Per le elezioni dei Segretari di cui al comma 2 dell'articolo 4, ciascun consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si deve coprire un solo posto, è eletto chi al primo scrutinio abbia raggiunto la

metà più uno dei voti. Se nessun candidato ha riportato la metà più uno dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

4. Se si devono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si devono coprire tre posti: in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica.

Art. 6

Comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio informa della sua elezione e della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica, i Presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Rappresentante del Governo presso la Regione.

CAPO III
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne è l'oratore ufficiale.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il Regolamento e ne impone l'osservanza, giudica della ricevibilità dei testi ai sensi dell'articolo 72. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, sovrintende e vigila sulle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari e assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio⁴.

2 bis. Il Presidente garantisce e tutela le funzioni e le prerogative del Consiglio e dei consiglieri.⁵

Art. 8

Attribuzioni dei Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente e lo

⁴ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁵ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Presidente del Consiglio designa un Vice Presidente a presiedere la Giunta delle elezioni e l'altro a presiedere la Commissione per la Biblioteca. Il Presidente designa, inoltre, di volta in volta, il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Art. 9⁶

Attribuzioni dei Questori

1. Il Collegio dei Questori cura il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

2. I Questori, secondo le direttive del Presidente, emanate in base agli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 11, sovrintendono⁷ alla polizia interna ed al cerimoniale.

3. I Questori sovrintendono al processo di programmazione del bilancio, predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese e ne sono relatori in Consiglio, deliberano le spese nei casi previsti dai regolamenti interni dell'Amministrazione, sovrintendono alla verifica dello stato di attuazione dei programmi deliberati.⁸

4. La convocazione del Collegio dei Questori è disposta, di norma, dal consigliere Questore più anziano di età.

⁶ Articolo così sostituito il 19 maggio 2025.

⁷ Comma modificato il 19 maggio 2026.

⁸ Comma modificato il 19 maggio 2026.

Art. 10⁹

Attribuzioni dei Segretari

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti del Consiglio e ne danno lettura; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine della richiesta; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; curano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e che non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al buon andamento dei lavori secondo le direttive del Presidente.

2. In caso di necessità il Presidente può chiamare uno o più consiglieri presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretario.

Art. 11

Durata in carica e attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, con esclusione del Presidente, resta in carica trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, formula gli indirizzi per la gestione amministrativa del

⁹ Il terzo comma del presente articolo è decaduto in seguito all'approvazione, il 22 settembre 2005, dell'articolo aggiuntivo 19 bis. Il comma decaduto recitava: "I Segretari verificano, altresì, l'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio, riferendone al Presidente che ne informa il Consiglio alla prima seduta."

Consiglio, adotta le relative deliberazioni¹⁰ e valuta periodicamente il buon andamento dell'Amministrazione del Consiglio.

3. Approva, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio del Consiglio, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

4. ABROGATO.¹¹

5. Ai sensi dell'articolo 131 attribuisce gli incarichi dirigenziali nominando, su proposta del Presidente, il Segretario generale del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, il vicesegretario generale e i capi dei servizi. Emanando, con appositi regolamenti, le norme concernenti l'amministrazione e la contabilità interna, il Collegio dei revisori dei conti, l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina dei dipendenti del Consiglio e adotta le conseguenti deliberazioni¹².

6. Provvede, altresì, a dettare norme in merito alla concessione di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'articolo 21¹³.

7. Delibera, inoltre, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

8. Le dimissioni del Presidente del Consiglio o dell'intero Ufficio di Presidenza o di altri suoi componenti vengono sottoposte per la presa d'atto al Consiglio entro dieci giorni

¹⁰ Così modificato il 19 maggio 2025.

¹¹ Comma abrogato il 19 maggio 2025.

¹² Comma sostituito il 19 maggio 2025

¹³ Comma modificato il 22 luglio 2013.

dalla presentazione. Nella stessa seduta il Consiglio procede alle votazioni per le sostituzioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le funzioni fino alla loro sostituzione.

9. I consiglieri che subentrano prima della scadenza dei trenta mesi, di cui al comma 1, restano in carica per il periodo intercorrente tra la data della loro elezione e tale scadenza.

10. Allo scadere della legislatura o dei trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio, o in caso di dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza, questo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ufficio di Presidenza. Subito dopo i Questori rimettono i conti ai loro successori.

11. Segretario dell'Ufficio di Presidenza è il Segretario generale del Consiglio. Quando il Presidente decide di riunire l'Ufficio di Presidenza in seduta riservata esclusivamente ai suoi componenti funge da Segretario un Segretario del Consiglio.

Art. 12¹⁴

Incompatibilità e decadenza

1. Le cariche di componente l'Ufficio di Presidenza, di Presidente di Gruppo, di Presidente di Commissione permanente o speciale o di inchiesta, di Presidente del Comitato paritetico di controllo e valutazione, sono tra loro incompatibili.

¹⁴ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

2. Trascorsi quindici giorni dal verificarsi dell'incompatibilità senza che sia intervenuta una opzione fra le due cariche, il consigliere decade dalla prima carica e tutti gli atti compiuti in tale veste sono nulli.

3. Il consigliere che, nel corso del mandato, venga nominato Assessore regionale, decade dalle cariche di cui al comma 1 e da componente degli organi interni del Consiglio.

CAPO IV

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI, DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E DEL COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE¹⁵

Art. 13

Atti di competenza del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i Gruppi consiliari, nomina i componenti:

- a) della Giunta per il Regolamento;
- b) della Giunta delle elezioni;
- c) della Commissione per la Biblioteca;

¹⁵ Rubrica modificata il 19 maggio 2026.

c bis) del Comitato paritetico di controllo e valutazione.¹⁶

2. Di dette nomine dà comunicazione all'Assemblea.¹⁷

Art. 14

Composizione della Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da un numero di consiglieri da quattro a dieci. Il Presidente assicura, per quanto possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.

1 bis. Il Presidente, udito il parere della stessa Giunta, che si esprime a maggioranza dei due terzi, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo sempre presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.¹⁸

2. Alle sedute della Giunta per il Regolamento possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice Presidenti del Consiglio.

3. La Giunta per il Regolamento si riunisce almeno una volta all'anno.

¹⁶ Lettera aggiunta il 22 settembre 2005 e sostituita il 19 maggio 2026.

¹⁷ Comma modificato il 22 settembre 2005.

¹⁸ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 15

Competenze della Giunta per il Regolamento

1. Spettano alla Giunta per il Regolamento l'iniziativa e l'esame delle proposte modificative ed aggiuntive del Regolamento presentate dai consiglieri. Spetta, altresì, alla Giunta esprimere, a maggioranza dei due terzi, i pareri richiesti dal Presidente sulle questioni di interpretazione del Regolamento. In conformità a tali pareri il Presidente stesso può emanare le relative circolari interpretative.¹⁹

2. Le conclusioni della Giunta sono presentate al Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma del Capo XXV.

Art. 16

Composizione della Giunta delle elezioni

1. La Giunta delle elezioni è composta da nove consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio nel costituire la Giunta assicura, per quanto è possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.

3. I consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

¹⁹ Comma modificato il 22 settembre 2005.

4. La Giunta delle elezioni elegge nella prima riunione un Vice Presidente.

5. Qualora la Giunta non risponda per un mese alle convocazioni fatte dal suo Presidente, o non sia possibile raggiungere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvede a rinnovarla totalmente o parzialmente.

Art. 17²⁰

Competenze della Giunta delle elezioni

1. Alla Giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e degli altri casi per i quali la legge prevede la decadenza dalla carica dei medesimi. Tali accertamenti riguardano, altresì, i subentranti, anche se supplenti, ai consiglieri comunque cessati o sospesi dalla carica.

2. La Giunta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, può approvare un regolamento interno con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. La Giunta, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, effettua gli accertamenti di cui al comma 1 formulando al Consiglio, con relazione scritta, le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. In caso di ricorso giurisdizionale la Giunta sospende l'attività di convalida e di verifica dei titoli di ammissione oggetto di ricorso e ne dà

²⁰ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

comunicazione al Presidente del Consiglio entro il termine di trenta giorni dalla data in cui ne abbia acquisito formale conoscenza. Il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea entro il termine previsto dal comma 6.

4. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, e sugli altri casi sopravvenuti per i quali la legge prevede la decadenza dalla carica, la Giunta, entro novanta giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza, effettua gli accertamenti e formula al Consiglio, con relazione scritta, le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. In caso di ricorso giurisdizionale la Giunta sospende l'attività di accertamento oggetto di ricorso e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio entro il termine di trenta giorni dalla data in cui ne abbia acquisito formale conoscenza. Il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea entro il termine previsto dal comma 6.

5. Nel caso in cui le cause di ineleggibilità e incompatibilità originarie o sopravvenute e negli altri casi per i quali la legge prevede la decadenza siano dichiarate dall'autorità giudiziaria con sentenza definitiva, il termine per la relazione di cui ai commi 3 e 4 è pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica della sentenza o comunque dalla data in cui il Consiglio ne abbia acquisito formale conoscenza.

6. Le deliberazioni del Consiglio di convalida degli eletti, di annullamento dell'elezione di un consigliere o di dichiarazione di decadenza sono adottate con le modalità di cui all'articolo 96, comma 7, entro trenta giorni dalla formulazione delle proposte della Giunta delle elezioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Le deliberazioni del Consiglio di annullamento dell'elezione di un consigliere e di dichiarazione di decadenza sono tempestivamente pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 18

Composizione della Commissione per la Biblioteca

1. La Commissione per la Biblioteca è composta da tre consiglieri uno dei quali dev'essere un Vice Presidente del Consiglio che la presiede.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta della Commissione, può costituire un comitato permanente di consulenza.

3. Funge da Segretario il Capo Servizio Biblioteca.

Art. 19

Competenze della Commissione per la Biblioteca

1. La Commissione per la Biblioteca sovrintende al funzionamento della Biblioteca per la cui disciplina propone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza un apposito regolamento.²¹

²¹ Comma modificato il 19 maggio 2026.

Art. 19 bis²²

Comitato paritetico di controllo e valutazione

1. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione è composto da otto consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio, in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra i Gruppi di maggioranza e i Gruppi di minoranza.

2. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge il presidente e il vicepresidente con due votazioni separate in modo da garantire la rappresentanza dei Gruppi di maggioranza e dei Gruppi di minoranza. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio si procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'alternanza tra maggioranza e minoranza.

3. Il Comitato opera per consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali attraverso l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative, l'effettuazione di missioni valutative e l'esame delle relazioni ad esse conseguenti.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri alle Commissioni consiliari sulle clausole valutative contenute nei progetti di legge al momento della loro presentazione;
- b) su richiesta delle Commissioni consiliari esprime pareri

²² Articolo aggiunto il 22 settembre 2005 e sostituito il 19 maggio 2026.

sulle clausole valutative inserite nei progetti di legge;

- c) formula proposte alle Commissioni consiliari per l'inserimento nei progetti di legge di apposite clausole valutative. La Commissione consiliare esamina nel corso dell'istruttoria la clausola valutativa elaborata dal Comitato e ne valuta il recepimento. In caso di mancato recepimento ne dà atto nella relazione di accompagnamento al Consiglio del progetto di legge;
- d) delibera progetti di missioni valutative per le leggi e le altre politiche regionali, individuate anche in collaborazione con le Commissioni consiliari competenti;
- e) verifica il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale; esamina le relazioni ad esse conseguenti, trasmesse al Comitato dal Presidente del Consiglio;
- f) assicura ai consiglieri e alle Commissioni consiliari le informazioni sugli esiti delle attività di controllo e valutazione.

5. Il Comitato attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori delle leggi e politiche regionali.

6. Gli esiti del controllo e della valutazione sono resi pubblici e il Comitato ne cura la divulgazione anche tramite il sito istituzionale del Consiglio regionale.

7. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività, corredata da una

proposta di risoluzione in materia di controllo e valutazione,
da discutere in una apposita seduta consiliare.

Art. 19 bis 1²³

Clausole e missioni valutative

1. Le clausole valutative sono disposizioni normative che definiscono:

- a) le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione e i risultati delle politiche regionali;
- b) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
- c) le modalità e i tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni al Consiglio regionale.

2. Le missioni valutative sono progetti o studi di valutazione volti ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali o di altre politiche regionali definite con piani o programmi e a valutarne gli effetti con modalità che garantiscano la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.

3. Il Comitato sottopone i progetti di missione valutativa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione degli aspetti finanziari.

Art. 19 bis 2²⁴

Qualità della normazione

1. La redazione dei testi normativi osserva i seguenti

²³ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

²⁴ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

principi:

- a) chiarezza e omogeneità degli atti;
- b) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) semplificazione e riordino del sistema normativo.

2. Il Presidente del Consiglio assicura, secondo le disposizioni del presente Regolamento, con il supporto delle strutture preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, il rispetto dei principi e delle regole di cui al comma 1.

3. Sulle proposte di atti assegnate alle Commissioni, le strutture competenti all'istruttoria predispongono la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN) che indica:

- a) le osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale e conformità allo Statuto speciale, nonché al rispetto delle disposizioni normative statali ed europee e le proposte di modifica eventualmente necessarie;
- b) le eventuali proposte di modifica tecnica necessarie a garantire la chiarezza e l'omogeneità del testo.

4. L'ATN è resa disponibile ai consiglieri con modalità telematiche.

5. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa operano in costante collaborazione.

CAPO IV bis²⁵

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19 ter

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio è l'organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio.

2. Il Collegio è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, tra soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa statale in materia.

²⁵ Capo introdotto il 19 maggio 2025.

CAPO V

DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 20

Adesione ai Gruppi e loro composizione

1. Entro tre giorni dalla prima seduta dopo le elezioni i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario Generale del Consiglio a quale Gruppo consiliare intendono appartenere.

2. I consiglieri subentranti nel corso della legislatura devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 entro tre giorni dalla seduta in cui hanno prestato giuramento.

3. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno cinque consiglieri.²⁶

4. Il Presidente del Consiglio, su richiesta degli interessati, autorizza la costituzione di Gruppi con almeno tre consiglieri, purché rappresentino partiti organizzati nel territorio della Regione sarda che abbiano presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i collegi circoscrizionali provinciali.

5. I consiglieri che non abbiano fatto le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o che dichiarino di

²⁶ Comma modificato il 22 luglio 2013.

voler appartenere a Gruppi che non raggiungono le adesioni di cui al comma 4, costituiscono un unico Gruppo misto, qualunque sia il numero dei consiglieri.

6. I consiglieri appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti politiche in seno ad esso, purché rappresentino un partito o un movimento politico organizzato nel territorio della Regione sarda che abbia presentato, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, proprie liste di candidati, con il medesimo contrassegno in tutti i collegi circoscrizionali provinciali, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio.

7. ABROGATO.²⁷

Art. 21

Costituzione dei Gruppi

1. Per la costituzione dei Gruppi consiliari il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla sua elezione, indice la convocazione simultanea, ma separata, dei consiglieri, in base alle adesioni manifestate.

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, procede alla costituzione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed un Segretario.

3. Ciascun Gruppo è rappresentato dal proprio Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei

²⁷ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

componenti l'Ufficio di Presidenza.

4. I Gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore a quattro nominano solo il Presidente ed indicano il consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento²⁸.

5. Nel Gruppo misto la costituzione dell'Ufficio di Presidenza deve avvenire in modo da rispecchiare, per quanto possibile, le varie componenti politiche del Gruppo stesso.

6. Dell'avvenuta costituzione dei Gruppi, dei rispettivi Uffici di Presidenza e delle successive modifiche nella loro composizione, è data comunicazione al Presidente del Consiglio.

7. Ai Gruppi consiliari è assicurata, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature in relazione alla loro consistenza numerica, anche allo scopo di garantire ai Gruppi medesimi la possibilità di assolvere in modo adeguato ai propri compiti.

8. Per ogni consigliere è assicurata comunque dall'Ufficio di Presidenza una adeguata dotazione di locali, mezzi ed attrezzature per l'assolvimento del proprio mandato.

Art. 22

Conferenza dei Presidenti di Gruppo

1. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è

²⁸ Comma modificato il 22 luglio 2013.

convocata, anche su richiesta del Presidente della Regione o di un Presidente di Gruppo, dal Presidente del Consiglio che la presiede.

2. Alle riunioni partecipano i Vice Presidenti del Consiglio.

3. La Giunta regionale è informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

4. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio prima di fissare la data di convocazione dell'Assemblea, per definire la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, per suggerire i tempi e le modalità della discussione e ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga utile.

5. ABROGATO.²⁹

6. ABROGATO.³⁰

7. ABROGATO.³¹

Art. 23

Programmi dei lavori

1. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo il

²⁹ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

³⁰ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

³¹ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

metodo della programmazione.³²

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni è deliberato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi.³³

3. Il Presidente convoca preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti.

4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta regionale può comunicare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, almeno 24 ore prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere la propria proposta al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione e agli altri Gruppi.

5. Il programma bimestrale, predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

6. ABROGATO.³⁴

7. Il programma bimestrale è approvato col consenso dei Presidenti di Gruppo, la cui consistenza numerica sia

³² Comma modificato il 22 settembre 2005.

³³ Comma modificato il 22 settembre 2005.

³⁴ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza non si raggiunga la maggioranza dei tre quarti, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5, inserendo le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quarto degli argomenti da trattare.³⁵

8. Il programma bimestrale diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea.³⁶ Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma bimestrale.

8 bis. I disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi precedenti.³⁷

8 ter. Il programma dei lavori del Consiglio determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato.³⁸

9. ABROGATO.³⁹

³⁵ Comma modificato il 22 settembre 2005.

³⁶ Comma modificato il 22 settembre 2005.

³⁷ Comma aggiunto il 22 settembre 2005 e sostituito il 19 maggio 2026.

³⁸ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

³⁹ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

Art. 23 bis⁴⁰

Calendario dei lavori

1. Stabilito il programma bimestrale, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per definirne le modalità ed i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario mensile.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei Gruppi. Il calendario è approvato con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.

3. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione del Presidente all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione, sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno.

5. I disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione

⁴⁰ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

finanziario, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3.⁴¹

6. Il calendario, approvato ai sensi del comma 2, individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando la data prevista per la conclusione dell'esame degli argomenti o per la votazione finale delle leggi. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito.

7. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, ove necessario, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta o da un Presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

8. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa determina altresì i tempi riservati a ciascun relatore e a ciascun Gruppo per la discussione di ciascun argomento; per i disegni di legge di iniziativa della Giunta la quota di tempo riservata ai Gruppi di opposizione deve essere più ampia di quella riservata ai Gruppi della maggioranza. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti in esso costituite avendo riguardo alla loro

⁴¹ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

consistenza numerica.

9. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 8, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per ciascun intervento dall'articolo 78.

10. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente, osservando i criteri di cui ai commi 8 e 9.⁴²

11. ABROGATO.⁴³

12. I termini per gli interventi svolti dai consiglieri a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

Art. 24

Priorità indicate dalla Giunta regionale

1. Nella formazione del programma bimestrale la Giunta regionale, nell'ambito degli argomenti da essa

⁴² Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁴³ Comma abrogato il 22 luglio 2013.

segnalati alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dichiara quelli che ritiene assolutamente prioritari per la sua attività di governo.

2. In tale ipotesi gli argomenti vengono inseriti nel programma e sono di norma esaminati dal Consiglio entro il bimestre.

CAPO VI
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI⁴⁴

Art. 25

Funzioni

1. Le Commissioni permanenti, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del Consiglio regionale; svolgono funzioni in sede referente, redigente, consultiva, conoscitiva e di controllo; possono, altresì, adottare risoluzioni.

2. Le Commissioni svolgono le suindicate attività con autonomia funzionale, ma informando preventivamente il Presidente del Consiglio, e comunque non in contrasto con i programmi del Consiglio e delle stesse Commissioni di cui all'articolo 23.

3. Le Commissioni:

- a) in sede referente istruiscono ogni atto proposto all'esame del Consiglio;
- b) in sede redigente formulano gli articoli dei progetti di legge ad esse deferiti dall'Assemblea che se ne riserva l'approvazione finale;
- c) in sede consultiva esprimono pareri o intese loro richiesti dal Consiglio o previsti da leggi regionali;

⁴⁴ Rubrica modificata il 19 maggio 2026.

- d) in sede conoscitiva svolgono indagini e presentano relazioni e proposte ritenute opportune o che dal Consiglio siano loro richieste;
- e) in sede di controllo discutono le interrogazioni e le interpellanze loro attribuite in base al presente Regolamento e svolgono le audizioni degli Assessori concernenti i rapporti di verifica di cui all'articolo 47.

Art. 26

Attività delle Commissioni

1. Nell'esercizio delle attività loro attribuite le Commissioni consiliari possono richiedere alla Giunta regionale l'esibizione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti che hanno concorso alla formazione dei singoli provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi.

2. Le Commissioni possono chiedere che il Presidente o i componenti della Giunta riferiscano, anche per iscritto, in merito a temi o a questioni rientranti nella competenza della Commissione.

3. La Giunta regionale trasmette, entro quindici giorni dall'assunzione, alla Presidenza del Consiglio, per l'inoltro alle Commissioni consiliari competenti, un elenco delle delibere assunte con indicazione dell'oggetto, in modo dettagliato. Il testo delle delibere viene posto, a richiesta dei consiglieri, a loro disposizione entro due mesi.

Art. 27

Competenze per materia

1. Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:

- a) Commissione I (Autonomia e ordinamento regionale): autonomia, ordinamento regionale, rapporti con lo Stato, riforma dello Stato, enti locali, organizzazione regionale degli enti e del personale, polizia locale e rurale, partecipazione popolare;
- b) Commissione II (Lavoro, cultura e formazione professionale): lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche, informazione, tutela dei diritti civili, pari opportunità;⁴⁵
- c) Commissione III (Programmazione, bilancio e politiche europee): programmazione, bilancio, contabilità, credito, finanza e tributi, partecipazioni finanziarie, demanio e patrimonio, politiche europee, rapporti con l'Unione europea, partecipazione alla formazione degli atti europei, cooperazione internazionale;
- d) Commissione IV (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità): governo del territorio, pianificazione paesaggistica, edilizia, tutela dell'ambiente, parchi e riserve naturali, difesa del suolo e delle coste, pianificazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, politiche abitative, lavori pubblici, porti e aeroporti civili, mobilità e trasporti;
- e) Commissione V (Attività produttive): industria, commercio, artigianato, turismo, cooperazione, energia, attività

⁴⁵ Comma modificato il 19 maggio 2026.

estrattive, forestazione, agricoltura, caccia, pesca, acquacoltura;

- f) Commissione VI (Salute e politiche sociali): salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione.⁴⁶

2. Le Commissioni possono dividersi in Sottocommissioni per discutere particolari aspetti di un singolo progetto o di altre questioni in esame, ferma restando la definitiva deliberazione della Commissione.

Art. 28

Formazione delle Commissioni permanenti

1. Ciascun Gruppo consiliare, entro cinque giorni dalla propria costituzione, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti. Qualora entro quarantotto ore prima dell'insediamento non pervengano le designazioni, il Presidente del Consiglio provvede direttamente.

2. I Gruppi procedono all'assegnazione nelle singole Commissioni, in misura di un rappresentante ogni cinque iscritti. L'eventuale restante numero di iscritti viene distribuito singolarmente in un numero di Commissioni ad essi corrispondente. I Gruppi che hanno consistenza numerica inferiore a cinque procedono direttamente con l'assegnazione dei singoli iscritti in un numero corrispondente di Commissioni.⁴⁷

⁴⁶ Comma modificato il 22 luglio 2013.

⁴⁷ Comma modificato il 22 luglio 2013.

3. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio, è assegnato ad una Commissione. I consiglieri nominati componenti della Giunta regionale sono sostituiti con altri consiglieri dello stesso Gruppo, i quali pertanto fanno parte di più Commissioni.

4. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte dai Gruppi e promuovendo fra questi le opportune intese, definisce la composizione delle Commissioni nel rispetto del principio della proporzionalità delle rappresentanze. A tal fine il Presidente, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'insediamento delle Commissioni, dà comunicazione a tutti i Gruppi delle designazioni pervenute fissando un termine per le eventuali rettifiche. In caso di modifica nella composizione della Giunta regionale, i Gruppi possono formulare nuove designazioni. Lo stesso Presidente comunica al Consiglio la composizione delle Commissioni permanenti.

4 bis. I Gruppi possono modificare le assegnazioni dei propri componenti nelle singole Commissioni; le modifiche delle assegnazioni sono autorizzate dal Presidente del Consiglio previa verifica del rispetto del principio di proporzionalità delle rappresentanze all'interno della Commissione.⁴⁸

5. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato argomento, con l'assenso del Commissario titolare, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso alla Presidenza del Consiglio e senza pregiudizio per il funzionamento della Commissione stessa.

⁴⁸ Comma aggiunto il 19 maggio 2026.

6. I Gruppi possono designare, comunicandolo al Presidente della Commissione, un proprio componente quale osservatore senza diritto di voto nelle Commissioni nelle quali non sono rappresentati. Del parere da questi espresso si deve dare notizia nelle relazioni della Commissione.

7. Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può farsi sostituire da un Commissario del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione.

7 bis. La sostituzione è valida per l'intera seduta e il sostituto non può essere a sua volta sostituito.⁴⁹

8. Ogni eventuale sostituzione sarà fatta dai Gruppi consiliari senza alterare il rapporto proporzionale fra i Gruppi già stabilito all'interno di ciascuna Commissione.

⁴⁹ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 29

Costituzione e durata in carica delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono costituite con l'elezione dei rispettivi Uffici di Presidenza.

2. Le Commissioni vengono rinnovate dopo trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio.

Art. 30

Uffici di Presidenza delle Commissioni

1. L'Ufficio di Presidenza di ogni Commissione è composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari.

2. Negli Uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti, considerati nel loro complesso, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede ciascuna Commissione permanente per procedere, a scrutinio segreto, alla elezione dell'Ufficio di Presidenza.

4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene con unica votazione. Ciascun Commissario scrive nella scheda un solo nome: è eletto Presidente il Commissario che ha conseguito il maggior numero di voti; è eletto Vice Presidente chi segue, nell'ordine dei voti riportati, il Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

5. Le stesse procedure e modalità si applicano per l'elezione dei due Segretari; vengono eletti i Commissari che riportano il maggior numero di voti.

6. Il quaranta per cento dei componenti ciascuna Commissione può, motivandola, proporre la revoca dall'incarico per tutti o per alcuni dei componenti il relativo Ufficio di Presidenza. La proposta è votata a scrutinio segreto ed è approvata se consegue la maggioranza dei consiglieri componenti la Commissione, fermo restando il termine disposto dal comma 2 dell'articolo 29.

Art. 31

Attribuzioni degli Uffici di Presidenza

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta e ne coordina l'attività, la convoca formandone l'ordine del giorno, presiede le sedute e convoca l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Se anche il Vice Presidente è assente o impedito, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

4. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni predispongono programmi indicativi dei lavori delle Commissioni stesse.

Art. 32

Assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni

1. I progetti di legge, gli atti di programmazione e in generale ogni proposta sulla quale sia richiesta una relazione al Consiglio, nonché gli argomenti sui quali deve essere espresso un parere, sono trasmessi per l'esame dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 27, o alle Commissioni competenti per l'esame congiunto, salvo diversa attribuzione del Consiglio.⁵⁰

1 bis. I progetti di legge sono trasmessi dal Presidente del Consiglio anche al Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 19 bis per l'esercizio delle funzioni di competenza.⁵¹

1 ter. È facoltà del Presidente del Consiglio suddividere in parti autonome e distinte progetti di legge aventi ad oggetto una pluralità di materie. Ciascuna parte è trasmessa per l'esame alla Commissione competente ai sensi dell'articolo 27.⁵²

2. Nella prima riunione tenuta dalla Commissione, dopo l'assegnazione dei provvedimenti di cui al comma 1, viene nominato il relatore che dovrà riferire alla stessa Commissione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.

3. Se all'ordine del giorno di una Commissione si

⁵⁰ Comma modificato il 19 maggio 2026.

⁵¹ Comma aggiunto il 19 maggio 2026.

⁵² Comma aggiunto il 19 maggio 2026.

trovano contemporaneamente progetti di legge, atti di programmazione o altri argomenti che abbiano contenuto analogo, l'esame, previa apposita deliberazione, deve essere congiunto, purché i proponenti vi consentano. In tal caso la Commissione può designare più relatori.

3 bis. Non sono ammessi all'esame congiunto i provvedimenti che siano pervenuti dopo che la Commissione abbia concluso la discussione generale sui testi all'ordine del giorno.⁵³

4. I disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio e i documenti di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 33 ter sono abbinati fra loro per la discussione in Assemblea.⁵⁴

Art. 33⁵⁵

Assegnazione alle Commissioni in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio, su proposta della competente Commissione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo assunta col consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ai tre quarti dei componenti del Consiglio, assegna in sede redigente alla competente Commissione permanente o

⁵³ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

⁵⁴ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

⁵⁵ Articolo modificato il 22 settembre 2005.

speciale un progetto di legge. La Commissione formula, entro un termine determinato, i singoli articoli e viene riservata all'Assemblea la votazione sugli stessi, con sole dichiarazioni finali di voto che non possono superare i dieci minuti.

2. Dell'assegnazione in sede redigente viene data comunicazione all'Assemblea. L'Assemblea può stabilire criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. L'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un consigliere per Gruppo.

3. Ogni consigliere, anche non appartenente alla Commissione, può proporre a questa emendamenti.

4. Nelle Commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i Gruppi consiliari; a tal fine il Presidente del Consiglio effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai Gruppi.

5. Ogni Gruppo rappresentato nella Commissione esprime tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al corrispondente Gruppo in Aula. Ogni commissario esprime, anche ai fini del numero legale, un numero di voti pari al totale dei consiglieri iscritti al Gruppo cui appartiene diviso per il numero dei componenti dello stesso nella Commissione.

6. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, la Giunta o un consigliere possono proporre questione pregiudiziale per sottoporre il progetto di legge alla procedura normale di esame e di approvazione ed hanno facoltà di parlare per dieci minuti. Nella discussione può prendere la parola soltanto un consigliere per Gruppo per non più

di cinque minuti ciascuno. Chiusa la discussione il Consiglio decide votando per alzata di mano.

7. Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia istituzionale e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 33 bis⁵⁶

Programma regionale di sviluppo (PRS)

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) è esaminato dalla Commissione competente in materia di bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti che si esprimono entro sette giorni, nei termini fissati dal Presidente. Prima dell'inizio dell'esame del PRS o nel corso del medesimo, la Commissione competente in materia di bilancio procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi, deliberando il programma delle audizioni con le modalità di cui all'articolo 43. Al termine dell'esame, la Commissione competente in materia di bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Il PRS deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre venti giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di cinque giorni. Il Consiglio approva il PRS con propria deliberazione. Con ordine del giorno, presentato nel corso della discussione, possono essere proposte integrazioni e modifiche del PRS. L'approvazione di un ordine del

⁵⁶ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

giorno preclude gli altri. Si vota per primo l'ordine del giorno accettato dalla Giunta, a cui ciascun consigliere può presentare emendamenti.

Art. 33 ter⁵⁷

Documento di economia e finanza regionale (DEFR)

1. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) è assegnato alla Commissione competente in materia di bilancio e contemporaneamente trasmesso alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni dalla trasmissione della documentazione, del parere sugli aspetti di competenza.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Commissione competente in materia di bilancio, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame del DEFR e lo conclude entro sette giorni.

3. Le relazioni della Commissione competente in materia di bilancio all'Assemblea sono presentate entro i successivi sette giorni. Il Consiglio esamina il DEFR entro i successivi sette giorni.

4. Il Consiglio approva il DEFR con propria deliberazione. Con ordine del giorno, presentato nel corso della discussione, possono essere presentate integrazioni e modifiche del DEFR. L'approvazione di un ordine del giorno preclude gli altri. Si vota per primo l'ordine del giorno accettato

⁵⁷ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

dalla Giunta, a cui ciascun consigliere può presentare emendamenti.

5. L'esame della Nota di aggiornamento al DEFR ha luogo secondo la medesima procedura prevista per il DEFR, ma i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotti a cinque giorni. Qualora la Nota di aggiornamento al DEFR sia presentata assieme ai disegni di legge di stabilità e di bilancio, essa è esaminata congiuntamente ai medesimi secondo la procedura di cui all'articolo 34. La deliberazione del Consiglio sulla Nota di aggiornamento al DEFR, con le modalità previste nel comma 4, precede la votazione sui disegni di legge di stabilità e di bilancio.

Art. 34⁵⁸

Sessione di bilancio

1. L'esame dei disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario e degli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, ha luogo nell'ambito di una apposita sessione consiliare che ha la durata di trentasette giorni a decorrere dalla trasmissione della documentazione alle Commissioni.

2. I disegni di legge di stabilità e di bilancio sono assegnati in sede referente alla Commissione competente in materia di bilancio e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni dalla trasmissione della documentazione, del parere sugli aspetti di

⁵⁸ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione competente in materia di bilancio.

3. I disegni di legge collegati alla manovra di bilancio sono assegnati in sede referente alle Commissioni competenti per materia e sono esaminati nell'ambito della sessione di bilancio di cui al comma 1.

4. Entro il termine di cui al comma 2, la Commissione competente in materia di bilancio provvede ad avviare l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio con lo svolgimento dell'illustrazione dell'Assessore competente in materia di bilancio, delle audizioni dei soggetti ritenuti utili per un approfondimento dei contenuti dei provvedimenti e della discussione generale.

5. Durante la sessione di bilancio è sospeso l'esame, da parte dell'Assemblea e della Commissione competente in materia di bilancio, di ogni altro atto sottoposto all'esame del Consiglio, salvo il caso di atti per i quali la Conferenza dei Presidenti di Gruppo dichiara l'urgenza all'unanimità.

6. Scaduto il termine di cui al comma 2, la Commissione competente in materia di bilancio, anche nel caso in cui le Commissioni di merito non abbiano espresso il loro parere, procede all'esame degli articoli dei disegni di legge di stabilità e di bilancio e lo conclude entro dieci giorni.

7. Le relazioni della Commissione competente in materia di bilancio all'Assemblea sono presentate entro i successivi dieci giorni.

8. Alle relazioni generali di maggioranza e di minoranza sono allegate le relazioni delle altre Commissioni competenti per materia.

9. Il Consiglio esamina i disegni di legge di cui al comma 1 entro i successivi dieci giorni e li approva comunque entro il termine di legge.

Art. 34 bis⁵⁹

Disegni di legge di natura finanziaria.
Stralcio delle disposizioni estranee e inammissibilità degli emendamenti

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, accerta che i disegni di legge di natura finanziaria, che compongono il sistema di bilancio come definito dalla legislazione vigente, non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come previsto dalla normativa in materia. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della Commissione competente in materia di bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

2. Gli emendamenti e i sub emendamenti ai disegni di legge di cui al comma 1 non sono ammissibili, sia in Commissione sia in Assemblea, qualora:

- a) riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge di cui al comma 1 come definito dalla legislazione vigente;

⁵⁹ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

- b) importino nuovi o maggiori oneri senza provvedere alla relativa copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla legislazione vigente;
- c) non siano corredati da una relazione tecnica finanziaria, conforme alle prescrizioni di legge, recante la quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture finanziarie, ovvero i dati e gli elementi necessari a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni.

3. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Aula decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione decide il Presidente della Commissione stessa.

Art. 35⁶⁰

Assegnazione ed esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio e di variazioni del bilancio

1. I disegni di legge di assestamento del bilancio e di variazioni del bilancio sono assegnati alla Commissione competente in materia di bilancio e contemporaneamente trasmessi alle Commissioni di merito per l'espressione, entro sette giorni, del parere sugli aspetti di rispettiva competenza. Detti pareri, mediante apposite relazioni che devono dare atto delle posizioni delle minoranze, sono inviati alla Commissione competente in materia di bilancio.

⁶⁰ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Commissione competente in materia di bilancio conclude l'esame dei provvedimenti entro i successivi dieci giorni.

3. Le relazioni della Commissione competente in materia di bilancio devono essere presentate all'Assemblea entro i successivi cinque giorni ed il Consiglio esamina i documenti, di norma, entro i successivi dieci giorni.

Art. 36⁶¹

ABROGATO

Art. 37

Questioni di competenza

1. Qualsiasi questione di competenza, relativa agli argomenti assegnati, proposta da una o più Commissioni, è decisa dal Presidente del Consiglio.

⁶¹ Articolo abrogato il 22 settembre 2005.

Art. 38

Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti per mezzo del Segretario generale del Consiglio. Le riunioni delle Commissioni non possono aver luogo in concomitanza con le sedute dell'Assemblea, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei Gruppi.

2. Le convocazioni devono essere diramate almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione, salvo espressa deroga del Presidente del Consiglio, e devono contenere l'ordine del giorno della riunione.

3. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne facciano richiesta: il Presidente del Consiglio, anche su domanda della Giunta; quattro componenti la Commissione; un Gruppo consiliare tramite il proprio Presidente. La riunione della Commissione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

4. La Giunta viene informata delle riunioni delle Commissioni e ha facoltà di farvi intervenire un suo rappresentante.

Art. 39

Programmazione e calendario dei lavori delle Commissioni

1. Il programma e il calendario dei lavori sono approvati

da ciascuna Commissione a maggioranza dei suoi componenti in ogni caso prevedendo che gli argomenti indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo siano inseriti ai primi punti dei rispettivi ordini del giorno.

2. Qualora le Commissioni non ottemperino, il Presidente del Consiglio invita formalmente le stesse ad iscrivere gli argomenti compresi nei programmi decisi dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e può inoltre, nella eventualità di mancato adeguamento, convocare direttamente le Commissioni fissandone i relativi ordini del giorno.

3. Di tali iniziative viene data comunicazione all'Assemblea.

4. Se le Commissioni non concludono l'esame dei provvedimenti entro i termini stabiliti dal programma e dal calendario dei lavori di cui al comma 1, vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta unanime e motivata della Commissione, non proroghi il termine.

4 bis. Le procedure stabilite dal presente articolo per l'esame degli argomenti indicati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo si applicano anche ai progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato.⁶²

Art. 40

⁶² Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Validità delle riunioni e adozione delle deliberazioni

1. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno la maggioranza dei componenti. Per la validità della seduta congiunta di più Commissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti per ciascuna Commissione.⁶³

1 bis ABROGATO.⁶⁴

2. Le Commissioni deliberano a maggioranza dei Commissari presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Qualora due Commissioni si riuniscano in seduta congiunta, i consiglieri che siano componenti di entrambe possono esprimere un voto per ognuna delle Commissioni alle quali appartengono.

Art. 41

Discussione in Commissione

1. Per la discussione da parte delle Commissioni degli argomenti sottoposti al loro esame, si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i lavori dell'Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 5 e 8 dell'articolo 84.

⁶³ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁶⁴ Comma abrogato il 22 luglio 2013.

2. La discussione è preceduta da un'esposizione preliminare svolta dal Presidente o da un relatore interno su tutto quanto possa servire ad inquadrare l'argomento in esame.

3. In Commissione non possono essere presentate questioni pregiudiziali o sospensive.

Art. 42

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, informandone il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Le indagini conoscitive che si svolgano fuori sede devono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

Art. 43

Audizioni e acquisizione di informazioni

1. Le Commissioni, per una migliore conoscenza degli argomenti sottoposti al loro esame, possono, informandone il Presidente del Consiglio, sentire il Presidente della Regione e gli Assessori interessati e possono, altresì, previa intesa con questi, convocare funzionari dell'Amministrazione regionale e acquisire per loro tramite documenti e informazioni.

2. Le Commissioni possono inoltre sentire, anche per acquisire informazioni e documenti, sempre in relazione agli argomenti in esame, informandone il Presidente del Consiglio e previa intesa con i relativi responsabili istituzionali, funzionari di enti ed aziende dipendenti dalla Regione e, sempre nell'ambito della Sardegna, amministratori o dirigenti di enti pubblici e di aziende private, rappresentanti di sindacati, di categorie economiche, di interessi diffusi e di gruppi sociali, di esperti.

3. Sempre ai fini indicati ai commi 1 e 2 le Commissioni possono chiedere, tramite il Presidente del Consiglio, di sentire parlamentari, rappresentanti e dirigenti di settori dell'Amministrazione statale e altri organi estranei alla Regione.

4. Nel corso delle audizioni non si dà luogo né a votazioni né ad espressioni di voto.

Art. 43 bis⁶⁵

Relazione tecnica finanziaria

1. Durante l'esame di progetti di legge, anche di iniziativa popolare, che comportino effetti finanziari, la Commissione competente può richiedere alla Giunta regionale una relazione tecnica, redatta nel rispetto delle prescrizioni di legge. La relazione deve indicare la quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture finanziarie, ovvero fornire i dati e gli elementi necessari a dimostrare l'invarianza finanziaria delle

⁶⁵ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

disposizioni.

2. La Giunta regionale trasmette la relazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 44

Pareri di organi estranei alla Regione

1. Ove la Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ritenga che su un progetto di legge o atto di programmazione sia opportuno chiedere un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare richiesta tramite il Presidente del Consiglio.

2. Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale la Commissione riprenderà la discussione dell'argomento.

Art. 45⁶⁶

Pareri interni

1. Ogni Commissione ha sempre l'obbligo di chiedere, prima della conclusione dell'esame di un provvedimento, il parere della Commissione competente in materia di bilancio ogniqualvolta il progetto implichi entrate o spese sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modifiche che allo stesso si intendono apportare; detto

⁶⁶ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

provvedimento viene iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione competente in materia di bilancio. Tali pareri sono dati per iscritto.

2. La Commissione competente in materia di bilancio nomina, per il provvedimento sul quale abbia formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio, perché esprima in Assemblea, sugli emendamenti finanziari, le valutazioni previste dall'articolo 84, comma 15.

3. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere, prima della votazione finale di un progetto di legge, il parere della Commissione competente in materia di autonomia e/o della Commissione competente in materia di politiche europee e/o della Commissione competente in materia di diritti civili, ogni qualvolta il progetto contenga, negli articoli approvati dalla Commissione, norme che modifichino l'ordinamento della Regione, i rapporti con lo Stato e gli enti locali, lo stato giuridico del personale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, ovvero sollevi questioni relative alla sua conformità con gli obblighi europei o attinenti ai rapporti di cooperazione della Regione a livello internazionale ed europeo, ovvero sollevi questioni concernenti la tutela dei diritti civili. Il parere deve essere richiesto, altresì, al Comitato paritetico di controllo e valutazione sulle clausole valutative inserite nei progetti di legge.

4. Il progetto di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno della prima riunione della Commissione competente in materia di autonomia e/o della Commissione competente in materia di politiche europee e/o della Commissione competente in materia di diritti civili e del Comitato paritetico di controllo e valutazione.

5. Il parere è dato per iscritto e viene allegato alla relazione della Commissione che l'ha richiesto; può essere illustrato alla stessa dal Presidente o dal suo delegato.

6. La Commissione competente in materia di autonomia, la Commissione competente in materia di politiche europee, la Commissione competente in materia di diritti civili e il Comitato paritetico di controllo e valutazione nominano, per ogni progetto di legge su cui abbiano formulato un parere, un proprio relatore al Consiglio perché esprima un parere sugli emendamenti presentati in Aula ed attinenti alle materie di cui al comma 3.

7. All'atto dell'assegnazione alla Commissione competente di un progetto di legge il cui oggetto coinvolge in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente del Consiglio prescrive che la Commissione cui il progetto è assegnato debba richiedere, prima dell'inizio della discussione, il parere delle altre Commissioni competenti.

8. Se una Commissione su un argomento di sua competenza ritiene utile sentire il parere di un'altra Commissione, può richiederlo, prima di deliberare nel merito.

9. Qualora una Commissione ritenga di dover esprimere un parere, per aspetti di sua competenza, su un provvedimento assegnato ad un'altra Commissione, può proporre la questione al Presidente del Consiglio, che decide in merito.

10. Nei casi di emendamenti e di sub emendamenti presentati in Commissione a progetti di legge il cui oggetto coinvolga in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente della Commissione che opera in sede

referente ha facoltà di richiedere anche l'espressione del parere da parte delle relative Commissioni competenti.

11. Qualora entro quindici giorni, o otto giorni in caso di procedura abbreviata prevista dall'articolo 101, a decorrere dalla comunicazione della richiesta, non vengano espressi i suddetti pareri, si intende che le Commissioni non abbiano trovato nulla da eccepire. Questo termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 46

Partecipazione di consiglieri estranei o della Giunta ai lavori delle Commissioni

1. Il presentatore di una proposta di legge o di altra iniziativa, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.

2. Ciascun consigliere, o la Giunta con propria deliberazione, possono trasmettere alle Commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesti, di illustrarli.

2 bis. Le Commissioni possono deliberare, all'unanimità dei presenti, di consentire a consiglieri non componenti di intervenire nel corso dei lavori delle stesse.⁶⁷

⁶⁷ Comma aggiunto il 22 luglio 2013.

3. Il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia possono chiedere alla Commissione di sospendere l'esame di un provvedimento per un massimo di quarantotto ore, al fine di presentare emendamenti.

4. Le Commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle relazioni.

Art. 47

Rapporto di verifica

1. L'Assessore competente, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuto a svolgere in Commissione, in seduta pubblica, almeno una volta all'anno, e quando la Commissione stessa lo richieda, informandone il Presidente del Consiglio, un rapporto di verifica sull'attività del suo Assessorato, dando atto dello stato di attuazione delle leggi regionali di relativa competenza.

2. Sul rapporto dell'Assessore, che non può eccedere la durata di trenta minuti, i singoli Commissari possono chiedere chiarimenti e porre questioni.

3. Ciascun intervento dei singoli Commissari ed ogni risposta dell'Assessore non possono superare i cinque minuti.

Art. 48

Relazioni al Consiglio

1. Per la discussione davanti al Consiglio degli argomenti di sua competenza, la Commissione nomina uno o più relatori di maggioranza.

2. È facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione presentare proprie relazioni scritte.

3. I consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori possono presentare proprie relazioni.

4. Le relazioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in Commissione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio fino a trenta giorni.

5. Gli stessi termini valgono per la presentazione di pareri.

Art. 49

Procedure speciali su richiesta unanime della Commissione competente

1. Qualora su un progetto di legge o su altro atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea la Commissione competente esprima all'unanimità parere favorevole senza apportarvi modifiche, la Commissione stessa può proporre al Consiglio che il relatore riferisca all'Assemblea anche oralmente.

2. Se la Commissione competente ha espresso all'unanimità parere favorevole su un progetto di legge, può chiedere, all'unanimità, che il Consiglio proceda all'approvazione senza discussione dei singoli articoli, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 90, salvo il caso che si oppongano il rappresentante della Giunta regionale ovvero i consiglieri che fanno parte della Commissione in veste di osservatori o un Presidente di Gruppo.

Art. 50

Processo verbale

1. Dei lavori delle Commissioni è redatto per ogni seduta un processo verbale che deve contenere gli atti, le deliberazioni nonché la posizione dei singoli Commissari intervenuti nella discussione. I Commissari possono chiedere al Presidente che nel verbale vengano riportate integralmente alcune loro dichiarazioni.

2. Il processo verbale, alla cui redazione sovrintendono i Segretari, è sottoscritto dal Presidente e da chi l'ha redatto.

3. Copia del processo verbale è rilasciata ai consiglieri che ne facciano richiesta.

4. Il processo verbale deve essere redatto e messo a disposizione dei consiglieri entro una settimana dalla seduta cui si riferisce. Esso si intende approvato se non vengono fatte osservazioni nei successivi sette giorni.

Art. 51

Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di predisporre, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza e di chiedere che esse siano eventualmente portate in discussione in Assemblea.

2. Le Commissioni, inoltre, a conclusione dell'esame di questioni sulle quali non siano tenute a riferire al Consiglio, possono votare risoluzioni al fine di esprimere la loro posizione e di formulare eventuali proposte alla Giunta regionale in ordine all'argomento discusso. Le risoluzioni vengono trasmesse alla Giunta dal Presidente del Consiglio.

Art. 52

Forme di pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono pubbliche.

2. Il Presidente del Consiglio, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa ed anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche.⁶⁸

3. Nel caso di audizione degli Assessori previsto

⁶⁸ Comma modificato il 19 maggio 2026.

dall'articolo 47 e per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, attraverso gli strumenti indicati al comma 2.

4. La Commissione decide, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato, devono rimanere segreti.

Art. 52 bis⁶⁹

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di costituire, per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali per l'esame di determinati progetti di legge ovvero per lo studio di determinate materie e argomenti. Le Commissioni speciali sono composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.

2. Alle Commissioni speciali si applicano le disposizioni del presente Capo in quanto compatibili.

⁶⁹ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

CAPO VII⁷⁰

ABROGATO

Art. 53⁷¹

ABROGATO

⁷⁰ Capo abrogato il 19 maggio 2026.

⁷¹ Articolo abrogato il 19 maggio 2026.

CAPO VIII

DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DEL CONSIGLIO

Art. 54

Convocazione dell'Assemblea

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 4 dell'articolo 22. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni consigliere di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione.

2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei componenti.

3. Quando la convocazione è richiesta dal Presidente della Regione o da un quarto dei componenti, il Presidente del Consiglio provvede immediatamente alla convocazione. La riunione deve essere tenuta entro dieci giorni dalla richiesta.

4. ABROGATO.⁷²

⁷² Comma abrogato il 22 luglio 2013.

Art. 55⁷³

Ordine del giorno delle sedute

1. L'ordine del giorno della seduta è comunicato ai Consiglieri con modalità che assicurino la certezza della ricezione. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.

2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione all'unanimità della Conferenza dei Presidenti di Gruppo ovvero una deliberazione a maggioranza di quattro quinti dei votanti del Consiglio; sull'argomento può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei consiglieri.

3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa all'unanimità della Conferenza dei Presidenti di Gruppo ovvero con la maggioranza dei due terzi dei votanti del Consiglio.

Art. 56

Apertura e chiusura della seduta e processo verbale

1. Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia l'ora e il giorno della seduta seguente.

⁷³ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o precisare il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Art. 57

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:

- a) comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere pervenute e informa delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni dei consiglieri, nonché delle interrogazioni e interpellanze svolte in Commissione; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;
- b) comunica l'invio dei progetti di legge alle Commissioni permanenti, le impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi, i regolamenti e i provvedimenti dello Stato, quelle del Governo avverso le leggi del Consiglio e gli atti della Giunta, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;⁷⁴
- c) comunica le domande di congedo;
- d) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni,

⁷⁴ Lettera modificata il 22 settembre 2005.

interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

Art. 58

Numero legale

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale per la Sardegna, se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti-votanti.

2. La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.⁷⁵

3. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima di votazioni che si devono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

4. Per accertare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica mediante procedimento elettronico.

4 bis. I richiedenti che non partecipano alla verifica sono comunque considerati presenti agli effetti del numero legale.⁷⁶

⁷⁵ Comma modificato il 22 settembre 2005 e successivamente il 22 luglio 2013.

⁷⁶ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

5. I consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.

6. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di trenta minuti, oppure scioglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima della convocazione del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.

7. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta nei termini di cui al comma 6.

8. Nelle votazioni per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, i consiglieri presenti i quali prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. Nelle votazioni per alzata di mano, agli effetti del computo del numero legale, i consiglieri presenti nell'Aula, i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati astenuti.

9. Nelle votazioni con procedimento elettronico, agli effetti del computo delle presenze, vengono considerati assenti i consiglieri che, pur presenti in Aula, non abbiano partecipato alla votazione. La partecipazione alla votazione di un numero di consiglieri inferiore alla metà più uno dei componenti l'Assemblea equivale alla mancanza del numero legale.

Art. 59

Congedi ed assenze dei consiglieri

1. Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto il congedo.

2. Nell'Aula è affisso l'elenco dei consiglieri in congedo.

2 bis. Le richieste di congedo devono pervenire alla Presidenza del Consiglio attraverso modalità che ne certifichino la ricezione prima dell'inizio della seduta cui si riferiscono.⁷⁷

3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annuncio che il Presidente dà al Consiglio all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.⁷⁸

3 bis. Qualora il consigliere in congedo rientri in Aula è tenuto ad informare il Presidente che ne dà comunicazione all'Assemblea facendo venir meno il congedo.⁷⁹

4. I nomi dei consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.

5. Il Presidente, nei casi più gravi, può proporre all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel

⁷⁷ Comma modificato il 19 maggio 2026.

⁷⁸ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁷⁹ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Bollettino Ufficiale.

Art. 60

Assessori tecnici

1. I membri della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

Art. 61

Posti riservati

1. Nell'Aula vi sono posti riservati al Presidente della Regione e agli Assessori regionali.

Art. 62

Richiesta di parlare

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.

1 bis. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno della seduta informano il Presidente del Consiglio dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare,

prima della conclusione della seduta, soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a dieci minuti. Sulla comunicazione del consigliere non si apre il dibattito.⁸⁰

Art. 63

Turbative e disordini

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'Aula per il resto della seduta se un consigliere ingiuria uno o più colleghi o i componenti la Giunta regionale.

4. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

⁸⁰ Comma aggiunto il 19 maggio 2026.

5. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può irrogare la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un consigliere fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o componente la Giunta o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Le decisioni adottate sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il consigliere tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

6. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può, altresì, irrogare le sanzioni previste nel comma 5.

Art. 64

Tumulto

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione e le tribune riservate agli estranei vengono immediatamente sgombrate. Se il tumulto continua il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il successivo giorno non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta interrotta, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 65

Oltraggio

1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio od ai suoi componenti, il Presidente sospende immediatamente la seduta e può disporre l'intervento della forza pubblica.

Art. 66

Poteri di polizia

1. I poteri di polizia interna del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente assistito dai Questori, che impartiscono gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

3. Il Presidente assume le iniziative necessarie per garantire in qualsiasi circostanza l'esercizio dell'intangibile diritto di riunione del Consiglio.

Art. 67

Divieto di accesso all'Aula

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai Servizi relativi può introdursi nei settori dell'Aula ove siedono i

consiglieri.

Art. 68

Accesso del pubblico

1. Il pubblico è ammesso in apposite tribune, secondo norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori. Una sezione speciale è riservata al Rappresentante del Governo, ai Parlamentari, agli ex consiglieri e agli ex Assessori regionali.

2. Durante le sedute le persone ammesse alle tribune devono essere munite di un'apposita autorizzazione di entrata ed essere correttamente vestite, stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

4. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente dall'Aula chiunque abbia turbato l'ordine.

5. Qualora non si conosca chi abbia causato il disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

6. Nella sezione o nelle sezioni fatte sgomberare sono ammessi soltanto coloro che si presentino muniti di una

nuova autorizzazione di entrata.

Art. 69

Abbigliamento dei consiglieri

1. L'abbigliamento dei consiglieri in Aula è disciplinato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 70

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, con modalità telematiche, è sempre consentita, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio. Lo stesso Presidente può, altresì, disporre che la stampa ed il pubblico possano seguire lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in separati locali attraverso impianti audiovisivi.⁸¹

2. Su richiesta motivata della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo o di dodici consiglieri, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La seduta è sempre pubblica in caso di elezioni.

⁸¹ Comma modificato il 19 maggio 2026.

CAPO IX

DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE E POPOLARE⁸²

Art. 71

Iniziativa delle leggi

1. L'iniziativa delle leggi, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, spetta alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali ed al popolo sardo.

Art. 72⁸³

Condizioni di ricevibilità

1. I progetti di legge, a pena di irricevibilità, devono essere corredati:

- a) di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli o comunque di una parte dispositiva;
- b) di una norma che provveda alla copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla

⁸² Rubrica modificata il 19 maggio 2026.

⁸³ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

legislazione vigente;

- c) di una relazione tecnica finanziaria, conforme alle prescrizioni di legge, recante la quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture finanziarie, ovvero i dati e gli elementi necessari a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni.

2. I progetti di regolamento, a pena di irricevibilità, devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli o comunque di una parte dispositiva.

3. La Presidenza del Consiglio assicura a tutti i consiglieri l'accesso più adeguato alle informazioni di carattere finanziario necessarie all'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 73

Annuncio di presentazione

1. I progetti di legge e gli atti da sottoporre all'esame dell'Assemblea, appena pervenuti al Consiglio, sono trasmessi, corredati di una scheda contenente i riferimenti legislativi, alla Commissione competente dal Presidente che ne informa l'Assemblea nella seduta immediatamente successiva. I suddetti atti sono resi disponibili ai consiglieri in modalità telematica.⁸⁴

2. La Commissione non può, salvo deroga concessa

⁸⁴ Comma modificato il 19 maggio 2026.

dal Presidente del Consiglio, iniziare l'esame degli atti di cui al comma 1 prima che siano resi disponibili ai consiglieri in modalità telematica.⁸⁵

Art. 74

Iniziativa popolare

1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata al Consiglio, il Presidente, prima di darne annuncio in Assemblea, dispone la verifica del computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. La proposta è trasmessa per l'esame, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione competente a norma dell'articolo 27 e segue le procedure previste per i progetti di legge dai Capi VI, IX, X, XI e XII del presente Regolamento.

2 bis. Le condizioni di ricevibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare sono quelle previste dall'articolo 72, comma 1, lettera a).⁸⁶

Art. 75

Non decadenza della iniziativa popolare

1. Una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora

⁸⁵ Comma modificato il 19 maggio 2026.

⁸⁶ Comma aggiunto il 19 maggio 2026.

il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita all'esame della legislatura successiva.

Art. 76

Divieto di ripresentazione di un progetto di legge - Leggi dichiarate incostituzionali

1. Un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi dalla data di reiezione.

2. ABROGATO.⁸⁷

3. ABROGATO.⁸⁸

⁸⁷ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

⁸⁸ Comma abrogato il 19 maggio 2026.

CAPO X
DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 77

Ordine della discussione e iscrizione a parlare

1. Nell'esame dei provvedimenti precede la discussione generale che viene introdotta dai relatori della Commissione. terminate le relazioni, il Presidente chiede formalmente se vi sono consiglieri che intendono prendere la parola.

2. I consiglieri che intendono parlare in una discussione, sia generale che sugli articoli e sugli emendamenti, devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento.⁸⁹

2 bis. Il Presidente può autorizzare l'iscrizione oltre il primo intervento, qualora nel corso della discussione emergano nuovi argomenti che modifichino gli ambiti della discussione stessa.⁹⁰

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alternando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli a quelli contrari. Gli oratori parlano in piedi e rivolti al Presidente.

4. È consentito lo scambio di turno dei consiglieri, previa comunicazione al Presidente.

⁸⁹ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁹⁰ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento, sull'ordine dei lavori o per fatto personale. In questo ultimo caso la parola viene concessa alla fine dell'argomento o, comunque, alla fine della seduta.⁹¹

6. I consiglieri che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

Art. 78

Durata degli interventi

1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, non può eccedere i dieci minuti. Tale termine è elevato a sessanta per la Giunta regionale e a quindici minuti per gli interventi dei consiglieri soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche di cui all'articolo 119 bis; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di trenta minuti.⁹²

2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di sei minuti anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di sei minuti fino al doppio, per uno o più

⁹¹ Comma modificato il 19 maggio 2026.

⁹² Comma modificato il 22 settembre 2005, il 22 luglio 2013 e il 19 maggio 2026.

articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.⁹³

3. ABROGATO.⁹⁴

4. Trascorsi i termini stabiliti dai commi 1 e 2, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

6. I consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi, dati nominativi e numerici. Ai resoconti possono essere date anche parti delle dichiarazioni programmatiche della Giunta.

Art. 79

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per

⁹³ Comma modificato il 22 settembre 2005 e il 22 luglio 2013.

⁹⁴ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

alzata di mano.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i consiglieri, che di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

Art. 80

Tutela dell'onorabilità

1. Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione che giudichi la fondatezza dell'accusa. Alla Commissione è assegnato un termine per riferire al Consiglio; di quanto riferito il Consiglio prende atto senza dibattito né votazione.

2. Nella Commissione, nominata dal Presidente, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Consiglio può disporre, su richiesta dell'interessato, la stampa della relazione.

Art. 81

Continuità degli interventi

1. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra, eccetto che il Presidente, limitatamente a casi di relazioni o progetti di legge complessi o di bilancio, non disponga diversamente.

Art. 82

Richiami pregiudiziali

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di cinque minuti, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.⁹⁵

Art. 83

Chiusura della discussione generale

1. Esauriti gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare e della Giunta regionale, il Presidente dichiara chiusa la

⁹⁵ Comma modificato il 22 settembre 2005.

discussione generale.

2. Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

3. Dopo che è stata deliberata la chiusura anticipata della discussione generale ha ancora facoltà di parlare un consigliere per Gruppo che ne faccia richiesta.⁹⁶

3 bis. La chiusura anticipata della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo o dal Presidente a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 bis, nonché del comma 9 dell'articolo 34.⁹⁷

Art. 84

Esame degli articoli e degli emendamenti

1. Terminato l'intervento della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 83, il Presidente pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli o della parte dispositiva del provvedimento.

⁹⁶ Comma modificato il 22 settembre 2005.

⁹⁷ Comma aggiunto il 22 settembre 2005 e modificato il 19 maggio 2026.

2. Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione, salvo quanto previsto al comma 15. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo, degli emendamenti e dei sub emendamenti ad esso proposti, previa espressione dei pareri su di essi da parte del relatore per il Consiglio o del Presidente della Commissione e da parte della Giunta regionale.⁹⁸

3. Ogni consigliere ha diritto di proporre emendamenti.

4. Gli emendamenti devono riguardare argomenti già considerati nel testo del provvedimento in discussione o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Gli emendamenti devono recare la firma dei proponenti. Gli emendamenti che importino nuovi o maggiori oneri devono provvedere alla relativa copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti dalla legislazione vigente. Gli emendamenti sono corredati da una relazione tecnica finanziaria, conforme alle prescrizioni di legge, recante la quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture finanziarie, ovvero i dati e gli elementi necessari a dimostrare l'invarianza finanziaria delle disposizioni.⁹⁹

4 bis. I sub emendamenti devono essere strettamente connessi all'emendamento stesso. Si applica quanto previsto al comma 4.¹⁰⁰

5. Gli emendamenti, sempre che riguardino

⁹⁸ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

⁹⁹ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

¹⁰⁰ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

provvedimenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 1 dell'articolo 55, devono essere presentati entro le ore 14 del giorno precedente la seduta in cui ha inizio la discussione del provvedimento da parte del Consiglio.¹⁰¹

6. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 5 sono disponibili almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

7. I sub emendamenti possono essere presentati sino a due ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.¹⁰²

8. Sui provvedimenti inseriti all'ordine del giorno ai sensi del comma 2 dell'articolo 55, gli emendamenti possono essere presentati anche senza l'osservanza del termine di cui al precedente comma 5, purché prima della votazione sul passaggio all'esame degli articoli e possono essere discussi e votati nella stessa seduta in cui sono presentati. In caso di chiusura anticipata della discussione generale, la votazione sul passaggio all'esame degli articoli non può avvenire prima che sia trascorsa mezz'ora da detta chiusura.

9. La Giunta, cinque consiglieri, un Presidente di Gruppo possono sempre presentare emendamenti, ma comunque prima della votazione sul passaggio all'esame degli articoli.

10. Gli emendamenti sono discussi insieme all'articolo secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 78 seguendo

¹⁰¹ Comma modificato il 19 maggio 2026.

¹⁰² Comma sostituito il 19 maggio 2026.

l'ordine di presentazione o l'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

11. È tuttavia facoltà del Presidente ammettere, anche dopo la votazione sul passaggio all'esame degli articoli, la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate o che si rendano necessari ai fini di una migliore comprensione del testo, purché non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono.

12. È sempre ammessa la possibilità, per i proponenti di emendamenti che riguardino lo stesso argomento, di presentare, prima della votazione dell'articolo cui si riferiscono, un emendamento che unifichi i testi.

13. ABROGATO.¹⁰³

14. Gli emendamenti ai disegni di legge di stabilità e di bilancio di previsione finanziario possono essere presentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4: dal singolo consigliere con le modalità di cui al comma 5; dalla Giunta regionale, da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo fino al momento della votazione sul passaggio all'esame degli articoli; dalla Giunta regionale, dalla Commissione competente in materia di bilancio, tramite il Presidente o il relatore della Commissione, o da un Presidente di Gruppo, fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono, purché siano in correlazione con modifiche precedentemente approvate o che si rendano necessarie ai fini di una migliore

¹⁰³ Comma abrogato il 19 maggio 2026.

comprensione del testo.¹⁰⁴

15. Successivamente alla votazione del passaggio all'esame degli articoli, il Presidente del Consiglio sospende i lavori per il tempo strettamente necessario a consentire alla Commissione competente l'esame degli emendamenti, stabilendo il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione. Il parere può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta a nome della Commissione dal suo Presidente o dal relatore.¹⁰⁵

16. Nei casi di emendamenti e sub emendamenti presentati a progetti di legge il cui oggetto coinvolga in misura rilevante le competenze di altre Commissioni, il Presidente del Consiglio ha facoltà di richiedere, fino al momento della discussione in Consiglio dei medesimi, anche l'espressione del parere da parte delle relative Commissioni competenti.¹⁰⁶

16 bis. Il relatore o il Presidente della Commissione e la Giunta regionale esprimono i rispettivi pareri sugli emendamenti prima che siano posti in votazione ai sensi dell'articolo 85.¹⁰⁷

Art. 85

Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli

¹⁰⁴ Comma modificato il 19 maggio 2026.

¹⁰⁵ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

¹⁰⁶ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

¹⁰⁷ Comma aggiunto il 19 maggio 2026.

emendamenti proposti.

2. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi totali; emendamenti sostitutivi totali; emendamenti soppressivi parziali; emendamenti sostitutivi parziali o modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.¹⁰⁸

3. Nel caso della presentazione di un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

4. È sempre ammessa la votazione per parti separate, purché le singole parti abbiano contenuto normativo autonomo.¹⁰⁹

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

6. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto, qualora i proponenti siano i medesimi, del loro parere. Se il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

¹⁰⁸ Comma modificato il 22 settembre 2005.

¹⁰⁹ Comma modificato il 22 settembre 2005.

6 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti aventi una parte comune identica, alla quale può essere attribuito il significato di principio, ed una parte recante una variazione ogni volta diversa, il Presidente pone in votazione preliminarmente il principio; in caso di voto contrario tutti gli altri emendamenti aventi la medesima parte comune decadono.¹¹⁰

7. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti.¹¹¹

9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo.¹¹²

10. ABROGATO.¹¹³

Art. 86

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra data o che il provvedimento debba essere rinviato in

¹¹⁰Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

¹¹¹ Comma modificato il 22 settembre 2005.

¹¹² Comma modificato il 22 luglio 2013.

¹¹³ Comma abrogato il 19 maggio 2026.

Commissione, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere formulate da un Presidente di Gruppo o dalla Giunta o sottoscritte da cinque consiglieri.¹¹⁴

2. ABROGATO.¹¹⁵

3. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte.

4. Oltre al proponente, può parlare un consigliere per Gruppo; ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

4 bis. In caso di approvazione della questione sospensiva il Consiglio si pronuncia anche sulla sua durata individuando la data della ripresa della discussione.¹¹⁶

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, soltanto un consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.¹¹⁷

6. In caso di concorso di più questioni sospensive si applica la norma di cui al comma 5 e l'Assemblea, se la

¹¹⁴ Comma modificato il 19 maggio 2026.

¹¹⁵ Comma abrogato il 19 maggio 2026.

¹¹⁶ Comma aggiunto il 19 maggio 2026

¹¹⁷ Comma modificato il 22 settembre 2005.

sospensione è approvata, si pronuncia anche sulla sua durata.

Art. 87

Pareri all'Assemblea di organi esterni

1. Qualora la Giunta o un consigliere ritenga che su un progetto di legge sia opportuno richiedere, a norma delle leggi vigenti, un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare domanda prima della chiusura della discussione generale.

2. Il parere, ove il Consiglio consenta, deve essere richiesto dal suo Presidente.

3. Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale il Consiglio riprenderà la discussione sull'argomento.

Art. 88

Inammissibilità

1. Il Presidente, oltre a quanto previsto all'articolo 34 bis, ha facoltà di dichiarare inammissibili emendamenti, sub emendamenti, ordini del giorno e risoluzioni che siano:

- a) estranei all'oggetto della discussione;
- b) formulati in termini sconvenienti;

- c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio nel corso della discussione;
- d) privi di contenuto sostanziale e portata normativa.¹¹⁸

2. ABROGATO.¹¹⁹

Art. 89

Coordinamento finale

1. Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di cinque minuti ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito.

Art. 90

Votazione finale

1. Ogni progetto di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale ai sensi dell'articolo 96, per l'approvazione del complesso.

¹¹⁸ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

¹¹⁹ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

2. Il Presidente può rinviare la votazione finale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea ad una seduta successiva della medesima tornata consiliare.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 49, il Consiglio può decidere di procedere all'approvazione senza discussione dei singoli articoli.

4. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, e sempreché sullo stesso non vi siano stati emendamenti, non si dà luogo alla votazione dell'articolo, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.

CAPO XI

DELLE MODALITÀ DELLA VOTAZIONE

Art. 91

Tipi di votazione

1. Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.
2. In tutti i tipi di votazione i voti possono essere espressi mediante procedimento elettronico.
3. Non si può procedere ad alcuna votazione se non siano trascorsi almeno dieci minuti dall'inizio di ciascuna seduta.

Art. 92

Votazione per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente ed i Segretari verificano i risultati della prova e della controprova che, se necessario, possono ripetersi.
2. La controprova può essere effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, se ne

viene fatta richiesta prima della proclamazione.

3. Al fine di agevolare il computo dei voti in Assemblea, il Presidente può disporre che una votazione, la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata, invece, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova di cui al comma 2 è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tale ipotesi il Presidente indica da quale parte devono mettersi i consiglieri favorevoli e da quale parte quelli contrari.

Art. 93

Votazione nominale

1. La votazione nominale ha luogo di norma mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ovvero mediante appello nei casi previsti dal Regolamento.¹²⁰

2. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del "Sì" e del "No". L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome del consigliere estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'ordine alfabetico e riprende poi con la prima lettera del medesimo fino al nome del consigliere estratto a sorte. Esaurito il primo appello si procede a quello degli assenti.

¹²⁰ Comma modificato il 22 luglio 2013 e il 19 maggio 2026.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione ha luogo per appello nominale.

4 bis. L'elenco dei consiglieri con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto della seduta.¹²¹

Art. 94

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto ha luogo normalmente mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa approntare due urne ed ordina l'appello. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca ed una nera, da deporre nelle urne.

3. Nei casi riguardanti persone il Presidente, oltre all'ordinaria designazione tramite schede, ha facoltà di adottare la votazione mediante procedimento elettronico o mediante scheda affermativa o negativa. In ogni caso di votazione per schede, a scrutinio definito, le stesse devono essere immediatamente distrutte, eccetto il caso di contestazioni sull'esito.

3 bis. L'elenco dei consiglieri che hanno partecipato

¹²¹ Comma aggiunto il 19 maggio 2026.

alla votazione è pubblicato nel resoconto della seduta.¹²²

Art. 95

Astensioni e dichiarazioni di voto

1. I consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a tre minuti e comunque entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 23 bis.¹²³

2. ABROGATO.¹²⁴

3. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni.

4 bis. I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio voto sono considerati votanti, purché presenti in Aula.¹²⁵

¹²² Comma aggiunto il 19 maggio 2026.

¹²³ Comma modificato il 22 settembre 2005.

¹²⁴ Comma abrogato il 22 settembre 2005.

¹²⁵ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 96

Votazione su singoli atti o provvedimenti e su persone

1. Il voto finale sui progetti di legge ordinaria, sui regolamenti, piani e programmi si dà con votazione nominale eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto.¹²⁶

2. Il voto sul passaggio all'esame degli articoli ed il voto finale sui disegni di legge di stabilità e di bilancio di previsione finanziario, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio e i documenti di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 33 ter si dà con votazione nominale.¹²⁷

3. Il voto su articoli ed emendamenti si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto.

4. Il voto su mozioni e su ordini del giorno, con esclusione di quelli di cui all'articolo 118, si dà per alzata di mano eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chieda la votazione a scrutinio segreto.

5. Nei casi in cui è prevista la votazione per alzata di mano si procede alla votazione nominale tramite sistema

¹²⁶ Comma modificato il 22 settembre 2005.

¹²⁷ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

elettronico quando lo richiedano cinque consiglieri o un Presidente di Gruppo.¹²⁸

6. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello sulle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

7. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.

8. ABROGATO.¹²⁹

9. La domanda, anche verbale, che si proceda alla votazione a scrutinio segreto o alla votazione per appello nominale deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

10. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente, per accertare se il numero dei consiglieri è quello richiesto, invita i consiglieri che l'appoggiano ad alzarsi.

11. Se i proponenti della domanda di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito, la domanda si intende ritirata.

11 bis. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto solo le votazioni riguardanti le persone.¹³⁰

¹²⁸ Comma modificato il 22 settembre 2005 e il 22 luglio 2013.

¹²⁹ Comma abrogato il 19 maggio 2026.

¹³⁰ Comma aggiunto il 22 luglio 2013.

Art. 97

Divieto di intervento

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 98

Annullamento delle votazioni

1. In ogni caso di irregolarità della votazione, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 99

Proclamazione dei risultati

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

2. Il Presidente, nelle votazioni per appello nominale, è tenuto a comunicare il risultato della votazione dando conto dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti. Nell'ipotesi di votazione a scrutinio segreto il Presidente deve comunicare, oltre ai dati suindicati, anche il numero delle eventuali schede bianche e di quelle nulle.

CAPO XII
DELLE PROCEDURE D'URGENZA

Art. 100

Inserimento nella programmazione bimestrale

1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti.

2. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

2 bis. I progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato, sono inseriti nella programmazione bimestrale dei lavori trascorsi sessanta giorni dalla loro presentazione. I predetti termini sono prorogati di ulteriori sessanta giorni su richiesta della Giunta regionale, o dei Presidenti di Gruppo rappresentanti almeno un terzo dei consiglieri, o della competente Commissione consiliare, o del proponente.¹³¹

¹³¹ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

Art. 101

Procedura abbreviata

1. Il Presidente della Regione o il consigliere proponente possono sempre chiedere al Consiglio che sia adottata una procedura abbreviata per l'esame dei progetti di legge e di altri provvedimenti.

2. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano e, in caso di approvazione, i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 100 e dal comma 4 dell'articolo 48, sono ridotti alla metà.

Art. 102

Iscrizione immediata all'ordine del giorno

1. Vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente i progetti di legge e gli altri atti sottoposti all'esame del Consiglio, non ancora esitati dalle Commissioni, corredati dalla relativa relazione tecnica finanziaria, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimità la richiesta presentata in tal senso da un suo componente o dal rappresentante della Giunta.¹³²

¹³² Comma modificato il 19 maggio 2026.

CAPO XIII

DELLE PETIZIONI

Art. 103

Modalità di presentazione

1. Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione e dell'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna, ogni cittadino italiano, nato o residente nel territorio della Regione, può inviare al Consiglio regionale petizioni che richiedano provvedimenti legislativi o esponcano comuni necessità, purché accompagnate da copia di idoneo documento di riconoscimento attestante il possesso del requisito della cittadinanza italiana e della nascita o residenza nel territorio regionale.¹³³

2. Le petizioni vengono quindi comunicate in sunto all'Assemblea e trasmesse alla Commissione competente per materia presso la quale ogni consigliere può prenderne visione.

Art. 104

Esame

1. Le petizioni che hanno attinenza con progetti di legge già assegnati a Commissioni sono inviate alle

¹³³ Comma modificato il 19 maggio 2026.

Commissioni stesse e discusse congiuntamente ai progetti di legge. Delle altre petizioni le Commissioni competenti propongono al Consiglio la presa in considerazione o l'archiviazione.

2. Nel caso di presa in considerazione il Consiglio può deliberare che la petizione venga inviata alla Giunta regionale con l'invito a provvedere; nel caso di archiviazione, che venga inviata agli archivi.

3. Se uno o più consiglieri su una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue la procedura.

4. Al presentatore della petizione viene, in ogni caso, data comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.

CAPO XIV

DELL'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE

Art. 105

Diritto all'informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ha accesso agli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti.

2. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici regionali, compresi quelli degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti.

3. Parimenti ogni consigliere ha diritto di ottenere dai predetti uffici, informazioni, comunicazioni o notizie relative a provvedimenti o operazioni amministrative salvo che, su proposta del responsabile del Servizio, il Presidente della Regione non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione regionale o delle persone. In tal caso il consigliere può sottoporre la questione alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene giusta la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza obbligatoria del Presidente della Regione o di un Assessore delegato per procedere all'esame del caso.

CAPO XV

DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 106

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta regionale o sia esatta, se la Giunta stessa intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione.

2. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare oppure da uno o più consiglieri.

3. Delle interrogazioni presentate è data lettura al Consiglio.

4. Lo svolgimento delle interrogazioni presentate da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente avviene nella Commissione competente per materia entro trenta giorni dalla presentazione; quello delle interrogazioni presentate da uno o più consiglieri è regolato dall'articolo 107.

5. Le interrogazioni sono inserite nel processo verbale della seduta del Consiglio in cui sono state lette.

6. Le interrogazioni sono altresì allegare all'ordine del giorno della seduta di Commissione destinata al loro svolgimento.

7. Resta salva la facoltà della Giunta regionale di dichiarare di non voler rispondere all'interrogazione motivando tale rifiuto.

8. Delle interrogazioni alle quali la Giunta regionale non ha dato risposta entro i termini fissati dal presente Regolamento e di quelle relativamente alle quali la Giunta medesima ha dichiarato di non voler rispondere, viene data comunicazione scritta entro i successivi sessanta giorni a tutti i consiglieri e le stesse vengono valutate in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Art. 107

Interrogazioni dei consiglieri

1. All'interrogazione presentata da uno o più consiglieri o su esplicita richiesta di un Presidente di Gruppo, la Giunta regionale risponde per iscritto, entro quindici giorni, direttamente agli interroganti. Di tale risposta è inviata copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea.

2. All'atto della comunicazione di cui al comma 1, l'interrogante, qualora non si ritenga soddisfatto, può chiedere di avere risposta orale in Commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà

comunicazione alla Giunta regionale.

3. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogante può chiedere che si proceda ai sensi del comma 2.

4. Lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione deve avvenire entro trenta giorni dall'assegnazione.

5. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento.

6. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente nel momento del suo svolgimento.

Art. 108

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

2. Le interpellanze sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente oppure da uno o più consiglieri.

3. Delle interpellanze presentate è data lettura in Consiglio: esse sono inserite nel processo verbale della seduta in cui sono lette.

4. Le interpellanze sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

5. Le interpellanze presentate da un Presidente di Gruppo consiliare o da almeno cinque consiglieri che ne facciano richiesta, sono svolte in Consiglio; quelle presentate da uno o più consiglieri sono svolte nella Commissione competente per materia.

Art. 109

Svolgimento delle interpellanze in Assemblea

1. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere l'iscrizione di un'interpellanza nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione.

2. La Giunta può consentire che l'interpellanza venga svolta subito, al momento dell'annuncio dell'avvenuta presentazione.

3. Se la Giunta non ha manifestato gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2 le interpellanze sono svolte, entro trenta giorni dalla loro presentazione, nelle sedute dell'Assemblea ad esse dedicate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e nel numero stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

4. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

5. Il tempo concesso all'interpellante non può superare i cinque minuti per l'illustrazione e i tre minuti per l'eventuale replica alle dichiarazioni della Giunta regionale per precisare di essere o no soddisfatto.¹³⁴

6. Le dichiarazioni della Giunta regionale su un'interpellanza non devono superare i cinque minuti.

7. Di norma nessun Gruppo proponente può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.

Art. 110

Mozione conseguente ad interpellanza

1. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto delle dichiarazioni della Giunta ed intenda promuovere in Consiglio una discussione su di esse, deve presentare una mozione.

Art. 111

Interpellanze in Commissione

1. Le interpellanze presentate da uno o più consiglieri sono assegnate dal Presidente del Consiglio, che ne informa la Giunta, alle Commissioni competenti per materia e sono svolte entro trenta giorni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e secondo la procedura prevista dagli articoli precedenti per le interpellanze che si svolgono in

¹³⁴ Comma modificato il 22 settembre 2005.

Consiglio.

2. Se l'interpellante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interpellanza all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.

Art. 112

Mozione

1. Un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, o tre consiglieri possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. Le mozioni di norma sono svolte in Consiglio secondo i tempi e le modalità stabilite dall'articolo 115.

Art. 113

Svolgimento delle mozioni in Commissione

1. Su richiesta dei proponenti le mozioni sono trasmesse per un esame preliminare dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 27, salvo diversa attribuzione del Consiglio.

2. Nella prima riunione tenuta dalla Commissione, dopo l'assegnazione della mozione di cui al comma 1, viene

nominato il relatore che dovrà riferire alla stessa Commissione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.

3. Il presentatore di una mozione, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. È facoltà della Commissione nominarlo relatore.

4. La Commissione può decidere, ove il proponente lo consenta, di trasformare la mozione in una risoluzione di cui al precedente articolo 51.

Art. 114

Discussione delle mozioni in Assemblea

1. La data di svolgimento delle mozioni in Assemblea è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio.

2. L'Assemblea, su proposta dei proponenti o di un Presidente di Gruppo, udita comunque la Giunta regionale, può fissare la data per la discussione di una mozione. Ove la Giunta regionale si dichiari favorevole, la discussione sulla stessa può avvenire immediatamente. Nei predetti casi possono parlare due oratori a favore e due contro, ciascuno per non più di cinque minuti e l'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.

2 bis. Qualora la Giunta regionale si dichiari contraria, la data di discussione della mozione è stabilita dalla

Conferenza dei Presidenti di Gruppo.¹³⁵

3. Se il proponente, dopo l'inserimento all'ordine del giorno, dichiara di ritirare la mozione, essa deve essere posta ugualmente in discussione qualora lo richiedano un Presidente di Gruppo o tre consiglieri.

Art. 115

Modalità della discussione in Assemblea

1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di quindici minuti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro quindici minuti; quello dei singoli consiglieri entro sei minuti. Il consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale.¹³⁶

2. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

3. Lo svolgimento di una o più interpellanze può essere abbinato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In tal caso gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.

¹³⁵ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

¹³⁶ Comma modificato il 22 luglio 2013.

Art. 116

Replica - emendamenti - votazione

1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di sei minuti, prima della chiusura della discussione.¹³⁷

2. Alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente o gruppo di proponenti può illustrare, indipendentemente dal numero degli emendamenti, durante l'intervento previsto dall'articolo 115.¹³⁸

3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

4. La votazione di una mozione può farsi per parti.

Art. 117

Stato di attuazione delle mozioni

1. La Giunta regionale, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuta a svolgere in Consiglio almeno due volte all'anno, in occasione delle tornate ordinarie previste dall'articolo 20 dello Statuto, un rapporto di verifica sullo stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.

¹³⁷ Comma modificato il 22 luglio 2013.

¹³⁸ Comma modificato il 22 luglio 2013.

2. Sul rapporto della Giunta si apre il dibattito.

Art. 118

Mozione di sfiducia e mozione di censura politica¹³⁹

1. La mozione di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio; la mozione di censura politica a un componente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Consiglio. Le mozioni non possono essere discusse prima di tre giorni dalla presentazione e sono approvate per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.¹⁴⁰

2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.

Art. 119

Ricevibilità e discussione distinta

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni che siano formulate con frasi sconvenienti.

2. La discussione delle interpellanze deve essere distinta da ogni altra discussione.

¹³⁹ Rubrica modificata il 19 maggio 2026.

¹⁴⁰ Comma sostituito modificato il 19 maggio 2026.

Art. 119 bis¹⁴¹

Illustrazione delle dichiarazioni programmatiche

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro dieci giorni dall'insediamento, per l'illustrazione da parte del Presidente della Regione delle dichiarazioni programmatiche, che si svolge secondo i tempi previsti dall'articolo 78, comma 1.

2. Nella seduta di illustrazione delle dichiarazioni programmatiche, il Presidente della Regione comunica al Consiglio regionale i componenti della Giunta.

Art. 120

Dichiarazioni della Giunta e dibattiti consiliari¹⁴²

1. La Giunta regionale può chiedere di iscriverne all'ordine del giorno dichiarazioni da rendere al Consiglio su argomenti di particolare rilievo politico e amministrativo, allo scopo di promuovere un dibattito. Il Presidente del Consiglio fissa la data di tali dichiarazioni che non possono essere rese prima di ventiquattro ore.¹⁴³

1 bis. Un quarto dei consiglieri, per il tramite di un Presidente di Gruppo, può chiedere di iscriverne determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio allo scopo di promuovere un dibattito.¹⁴⁴

¹⁴¹ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

¹⁴² Rubrica modificata il 19 maggio 2026.

¹⁴³ Comma modificato il 19 maggio 2026.

¹⁴⁴ Comma modificato il 19 maggio 2026.

2. La durata degli interventi in tali dibattiti è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 78.

Art. 121

Comunicazioni della Giunta

1. La Giunta regionale può sempre fare al Consiglio comunicazioni che non eccedano i dieci minuti, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio.

2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale ciascun Gruppo può intervenire per non più di dieci minuti. La discussione si chiude con l'eventuale replica della Giunta, per non più di dieci minuti.

Art. 121 bis¹⁴⁵

Indirizzi in materia di programmazione

1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale in merito agli atti di programmazione pluriennale degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato e alle eventuali modifiche sostanziali degli stessi.

2. Al fine di consentire al Consiglio regionale di definire indirizzi o manifestare orientamenti in merito agli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette la relativa

¹⁴⁵ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026

documentazione al Consiglio regionale almeno venti giorni prima della loro deliberazione e trasmissione alle competenti istituzioni europee o statali.

CAPO XV bis¹⁴⁶

DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Art. 121 ter¹⁴⁷

Proposte di deliberazione consiliare

1. Un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, o tre consiglieri possono presentare una proposta di deliberazione consiliare per la richiesta del referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione e del referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione, nonché per la presentazione di voti alle Camere ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto speciale.

2. Alle proposte di deliberazione portate in discussione in Assemblea si applica la disciplina delle mozioni in quanto compatibile.

¹⁴⁶ Capo aggiunto il 19 maggio 2026.

¹⁴⁷ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

CAPO XVI

DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DELLE RISOLUZIONI¹⁴⁸

Art. 122

Ordini del giorno¹⁴⁹

1. Nell'esame di un progetto di legge, di una mozione o di altri atti sottoposti all'approvazione del Consiglio possono essere presentati, sull'argomento in discussione, ordini del giorno al fine di promuovere una decisione da parte del Consiglio.

2. Non sono ammessi ordini del giorno non strettamente connessi con l'argomento in discussione.

3. Gli ordini del giorno sono presentati prima della chiusura della discussione generale e possono essere illustrati al termine di tale discussione, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti. Il parere sugli ordini del giorno da parte del relatore della Commissione sull'argomento in discussione e della Giunta regionale sono espressi per non più di dieci minuti.

4. I singoli consiglieri possono intervenire per sole dichiarazioni di voto per non più di tre minuti ciascuno. Nel caso di una sola dichiarazione di voto da parte di un Gruppo, la sua durata va contenuta in dieci minuti. I presentatori possono

¹⁴⁸ Rubrica modificata il 19 maggio 2026.

¹⁴⁹ Rubrica sostituita il 19 maggio 2026.

non insistere per la votazione qualora l'ordine del giorno venga accolto dalla Giunta come raccomandazione.¹⁵⁰

5. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale devono essere sottoscritti da almeno otto consiglieri e non possono essere illustrati.

6. La votazione di un ordine del giorno può farsi per parti.

Art. 122 bis¹⁵¹

Risoluzioni

1. In occasione di dichiarazioni o comunicazioni della Giunta regionale o di dibattiti consiliari di cui agli articoli 120 e 121, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione diretta a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti, votata al termine della discussione secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora la Giunta dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dalla Giunta e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione.

3. I singoli consiglieri possono intervenire per sole

¹⁵⁰ Comma modificato il 22 luglio 2013.

¹⁵¹ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.

4. La votazione di una risoluzione può farsi per parti, quando essa contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti aventi ciascuna un proprio significato autonomo.

5. Alle risoluzioni di iniziativa delle Commissioni portate in discussione in Assemblea ai sensi dell'articolo 51, comma 1, e a quelle del Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 19 bis, comma 7, si applicano i commi 2, 4 e l'articolo 115, comma 1.

CAPO XVII

DEL CONFRONTO FRA CONSIGLIERI E GIUNTA

Art. 123

Confronto consiglieri - Giunta regionale

1. La prima ora della seduta iniziale di ciascuna sessione di lavori del Consiglio è riservata al confronto tra consiglieri e Giunta regionale mediante lo svolgimento di interpellanze, che siano state presentate ai competenti uffici entro le settantadue ore precedenti l'inizio della sessione consiliare, secondo le modalità di cui all'articolo 109.

Art. 123 bis¹⁵²

Interrogazioni e interpellanze a risposta immediata¹⁵³

1. Con cadenza determinata dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ha luogo un confronto pubblico con interrogazioni e interpellanze a risposta immediata tra i consiglieri e la Giunta regionale.¹⁵⁴

2. Alle relative sedute la Giunta è tenuta a partecipare con tutti i componenti.

3. Le modalità di svolgimento delle sedute sono disciplinate dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo tenendo conto dei criteri di proporzionalità tra i Gruppi.

4. Il cinquanta per cento del tempo complessivo deve essere riservato ai Gruppi di opposizione.

5. ABROGATO.¹⁵⁵

¹⁵² Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

¹⁵³ Rubrica modificata il 19 maggio 2026.

¹⁵⁴ Comma modificato il 19 maggio 2026.

¹⁵⁵ Comma abrogato il 19 maggio 2026

CAPO XVIII

DELLE INCHIESTE CONSILIARI

Art. 124

Finalità e procedure

1. Le proposte di inchiesta consiliare, presentate da un numero di consiglieri inferiore a quello previsto dall'articolo 125, seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

Art. 125

Commissione d'inchiesta

1. Quando il Consiglio delibera un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari. Il Consiglio può delegare la nomina al Presidente.

2. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio deve informare il Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio può disporre inchieste in materia di competenza della Regione.

4. Il Consiglio istituisce, in ogni caso, nel proprio

ambito, una Commissione d'inchiesta allorché un terzo dei consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio.

5. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione per la nomina o l'eventuale delega al Presidente del Consiglio.

6. È fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione, nonché agli enti, agli istituti e aziende dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio.

CAPO XIX

DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 126¹⁵⁶

Designazioni e nomine di competenza del Consiglio

1. Le procedure per la designazione di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali e per le nomine di competenza del Consiglio sono disciplinate dalle rispettive leggi istitutive e, in assenza di una specifica procedura in ordine alle modalità di acquisizione delle candidature, da quanto previsto con apposito regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza.

2. In occasione dell'elezione, ciascun consigliere vota per uno dei membri da eleggersi, salvo diversa previsione contenuta nelle rispettive leggi istitutive. La stessa regola, in quanto compatibile, si applica nelle elezioni suppletive.

3. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in seduta pubblica.

4. Si intendono eletti coloro che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

¹⁵⁶ Articolo sostituito il 19 maggio 2026.

CAPO XX

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 127

Formazione

1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza dei diversi Gruppi consiliari. Le deputazioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti.

CAPO XXI

DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO

Art. 128

Discussione e votazione

1. Il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Consiglio, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza in conformità all'articolo 11, su relazione dei Questori stessi, sono discussi e votati dal Consiglio in seduta pubblica; sono discussi e votati in seduta

segreta quando la Presidenza del Consiglio o almeno dodici consiglieri lo richiedano.

CAPO XXII

DEI PROCESSI VERBALI

Art. 129

Redazione e pubblicazione

1. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per la discussione l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Il Consiglio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti che non si stenda processo verbale di una seduta segreta.

3. Quando il Consiglio si raduna in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che il Consiglio non determini altrimenti.

4. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente, da uno dei Segretari e dall'estensore.¹⁵⁷

5. Il processo verbale sottoscritto è conservato per le

¹⁵⁷ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

consultazioni correnti degli uffici e dei consiglieri.¹⁵⁸

6. Di ogni seduta pubblica sono redatti e pubblicati, inoltre, il resoconto integrale e una sintesi, che deve contenere l'indicazione delle deliberazioni e degli atti approvati e i nomi di coloro che sono intervenuti.¹⁵⁹

CAPO XXIII

CONSIGLIERI CESSATI DAL MANDATO

Art. 130¹⁶⁰

Consiglieri cessati dal mandato

1. Ai consiglieri cessati dal mandato compete un assegno di fine mandato, secondo le norme contenute in speciali Regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza cui spetta altresì deliberare sulle eventuali modifiche.¹⁶¹

¹⁵⁸ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

¹⁵⁹ Comma sostituito il 19 maggio 2026.

¹⁶⁰ Modifica apportata dal Consiglio nella seduta pomeridiana del 4 ottobre 2000.

¹⁶¹ Titolo del Capo e comma modificati l'11 dicembre 2012.

CAPO XXIV

DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 131

Uffici e personale del Consiglio

1. La nomina, le promozioni e la destituzione del personale degli uffici, nonché il trattamento economico del personale stesso, sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza.

2. Una pianta organica, approvata dall'Ufficio di Presidenza, fissa il numero e la qualifica del personale.

3. Regolamenti speciali approvati dall'Ufficio di Presidenza ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

CAPO XXIV BIS¹⁶²

Dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

Art. 131 bis¹⁶³

Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

¹⁶² Capo aggiunto il 19 maggio 2026.

¹⁶³ Articolo aggiunto il 19 maggio 2026.

1. Per le attività istituzionali previste dal presente Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le audizioni, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di progetti di legge, di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.

2. A ciascun consigliere regionale viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle Commissioni.

3. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.

CAPO XXV

DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 132

Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, adotta e modifica il suo Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Ciascun consigliere può presentare proposte di modifica al Regolamento del Consiglio; le stesse sono inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento.

2 bis. Il consigliere proponente modifiche al Regolamento ha facoltà di partecipare alle sedute della Giunta in cui le stesse vengono esaminate.¹⁶⁴

3. Il testo predisposto dalla Giunta per il Regolamento deve essere distribuito a tutti i consiglieri almeno dieci giorni prima dell'inizio della discussione.

4. In Assemblea non sono ammessi emendamenti alle proposte in discussione che non siano presentati almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione stessa e sottoposti al parere della Giunta per il Regolamento. È, tuttavia, in facoltà del Presidente ammettere la presentazione nel corso della discussione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate.

5. Quando le modificazioni al Regolamento sono costituite da un complesso normativo organico composto da più disposizioni tra loro collegate, è richiesta la maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del Consiglio. Tuttavia, un Presidente di Gruppo consiliare può chiedere che singole norme siano stralciate per essere votate separatamente. In tal caso per l'approvazione è richiesta la maggioranza

¹⁶⁴ Comma aggiunto il 22 settembre 2005.

assoluta.

6. Il Regolamento e le relative modificazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

CAPO XXVI

DELL'USO DELLA LINGUA SARDA

Art. 133¹⁶⁵

Uso della lingua sarda in Consiglio

1. Nel Consiglio regionale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.

2. Sino all'approvazione della legge regionale in materia di parità giuridica della lingua sarda con quella italiana e all'applicazione dei principi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulle minoranze linguistiche, il testo italiano costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.

3. Nei resoconti consiliari integrali viene riportato il testo in entrambe le versioni qualora il consigliere che si è espresso in lingua sarda consegni il testo scritto del suo intervento.

¹⁶⁵Articolo modificato il 22 settembre 2005.

4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente, adotta, inoltre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, o, in mancanza, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettivo esercizio di tali diritti.

5. La I norma transitoria sull'uso della lingua sarda in Consiglio cessa di avere applicazione.

CAPO XXVII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 134¹⁶⁶

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'inizio della decima legislatura.¹⁶⁷

Art. 135¹⁶⁸

Entrata in vigore delle modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento, approvate dal Consiglio nelle sedute del 25 febbraio e 9 marzo 1999, entrano in vigore dall'inizio della dodicesima legislatura.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Vedi nota I a pag. 143.

¹⁶⁷ Vedi nota II a pag. 143.

¹⁶⁸ Vedi nota III a pag. 143.

¹⁶⁹ Vedi nota IV a pag. 144.

Art. 135 bis¹⁷⁰

Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nelle sedute del 22 settembre 2005 entrano in vigore dal 1° gennaio 2006.

Art. 135 ter¹⁷¹

Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nelle sedute dell'11 dicembre 2012 e del 22 luglio 2013 entrano in vigore dall'inizio della Quindicesima legislatura.

Art. 135 quater¹⁷²

Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nella seduta del 19 maggio 2025 entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

¹⁷⁰ Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.

¹⁷¹ Articolo aggiunto il 22 luglio 2013.

¹⁷² Le modifiche approvate nella seduta del 19 maggio 2025 sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) il giorno 22 maggio 2025.

Art. 135 quinquies¹⁷³

Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente Regolamento approvate dal Consiglio nella seduta del 19 maggio 2026 entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

¹⁷³ Le modifiche approvate nella seduta del 19 maggio 2026 sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) il giorno 11 giugno 2026.

NORME TRANSITORIE

I¹⁷⁴

II

Regolamento interno della Giunta delle elezioni

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno della Giunta delle elezioni di cui al comma 2 dell'articolo 17, si osservano le norme contenute nel Regolamento approvato dalla Giunta medesima nelle sedute del 9 e 24 luglio 1957, nonché gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento interno del Consiglio regionale in vigore al momento dell'approvazione del presente Regolamento.¹⁷⁵

III¹⁷⁶

Verifica delle modifiche regolamentari

1. Le modifiche regolamentari approvate dal Consiglio nelle sedute del 22 settembre 2005 sono verificate dalla Giunta per il Regolamento, in ordine al miglior funzionamento del Consiglio regionale, a un anno dalla loro entrata in vigore.

¹⁷⁴ Ai sensi del precedente articolo 133, quinto comma, la prima norma transitoria ha cessato di avere applicazione dal 1° gennaio 2006 (v. nota a pag. 135).

¹⁷⁵ Vedi Nota VI a pag. 135.

¹⁷⁶ Norma aggiunta il 22 settembre 2005.

La medesima Giunta, qualora ne ravvisi la necessità, propone al Consiglio le modifiche ritenute necessarie, per la conseguente deliberazione ai sensi delle disposizioni del predetto Capo XXV.

IV¹⁷⁷

Efficacia delle modifiche regolamentari

1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione degli articoli 19 bis, 19 bis 1, 19 bis 2, 32, comma 1 bis, 34 bis, comma 2, lettera c), 72, comma 1, lettera c), 84, comma 4, ultimo periodo, del presente Regolamento.

¹⁷⁷ Norma aggiunta il 19 maggio 2026.

NOTE

I - Disposizione relativa al testo approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988, pubblicato nel Suppl. straord. del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 28 del 21 luglio 1989.

II - Il testo approvato dal Consiglio il 22 luglio 1988 è stato modificato nella seduta del 23 febbraio 1993. Le modifiche, entrate subito in vigore, hanno riguardato gli articoli 2, 4, 5, 11, 20, 27, 32, 34, 39, 44, 84, la cui numerazione, in sede di coordinamento finale, è rimasta invariata. In seguito, tuttavia, alle ultime modifiche apportate dal Consiglio nel 1999, gli articoli 39 e 44 sono diventati rispettivamente 40 e 45.

III - Disposizione relativa alle modifiche approvate dal Consiglio nelle sedute del 25 febbraio e 9 marzo 1999, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 1 luglio 1999).

IV - Gli articoli modificati sono i seguenti: 4, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 39, 45, 53, 58, 76, 78, 83, 84, 85, 91, 95, 100, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122 e 123. Detta numerazione, risultante dal coordinamento finale operato dagli uffici, è quella vigente.

V - La norma era stata approvata dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988, riguardava l'uso della lingua sarda in Consiglio e recitava testualmente:

1. Fino a quando non sarà sancita la parità giuridica della lingua sarda con quella italiana, il consigliere che intenda svolgere il proprio intervento in lingua sarda deve presentare, almeno due ore prima ai Segretari del Consiglio, il testo scritto in lingua sarda e in lingua italiana. Tale testo viene distribuito ai consiglieri e al pubblico all'inizio dell'intervento.

2. In caso di aggiunte o di modifiche l'oratore deve dare contestuale traduzione orale in lingua italiana.

3. Il testo italiano costituisce l'unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.

4. Nei resoconti consiliari integrali viene riportato il testo in entrambe le versioni.

5. La facoltà di cui al comma 2 non dà diritto in alcun caso a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari

VI - La norma è stata approvata dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988. Si riporta qui di seguito il testo degli articoli citati:

Art. 17 - Perché una elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta al Consiglio e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

Art. 18 - Le proteste elettorali debbono essere firmate o da elettori del Collegio o da candidati che vi ottennero voti: le firme devono essere autenticate da un notaio o dal

Sindaco del Comune ove i firmatari hanno domicilio ovvero di uno dei Comuni del Collegio cui si riferisce l'elezione. In ciascuna protesta può essere indicato un unico rappresentante con domicilio dichiarato nel capoluogo della Regione. In difetto il primo firmatario è considerato, a tutti gli effetti, rappresentante dei firmatari.

Art. 19 - Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Giunta.

La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo in cui discuterà l'elezione contestata.

L'avviso contenente tali elementi è, a cura della Segreteria, notificato agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicato nell'albo del palazzo del Consiglio: dal giorno della notifica a quello dell'adunanza della Giunta devono decorrere almeno tre giorni liberi.

Art. 20 - La Giunta ammette alla sua presenza una rappresentanza dei sottoscrittori della protesta e il consigliere eletto; entrambe le parti possono farsi rappresentare od assistere da un legale che può prendere preventivamente visione di tutti gli atti istruttori e dedurre testimoni, il cui numero può essere ridotto a giudizio insindacabile della Giunta. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni o disporre l'assunzione di altri mezzi di prova fissando, quando occorra, le indennità relative. Non sono ammessi a patrocinare dinanzi alla Giunta i consiglieri regionali, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione, i Deputati e i Senatori.

Art. 21 - La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti tra i suoi componenti, con facoltà di trasferirsi per le indagini necessarie.

Art. 22 - La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dallo Statuto o dalle leggi, ancorché non vi sia protesta propone al Consiglio l'annullamento dell'elezione.

Art. 23 - Le decisioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.
In caso di parità la Giunta propone la convalida dell'elezione.

Art. 24 - Le sedute della Giunta di cui al secondo comma dell'articolo 19 sono Pubbliche; le sue conclusioni motivate sono comunicate al Consiglio che decide.

Art. 25 - Per quanto non è prescritto nei precedenti articoli, la Giunta delle elezioni provvede con proprio Regolamento interno.

**INDICE
ALFABETICO-ANALITICO**

	Articolo	Comma
A		
Abbigliamento		
- dei consiglieri in Aula		69
Abbinamento		
- di interpellanze e mozioni (v. anche Discussione congiunta)	115	3
Accesso in Aula		
- divieto a persone estranee	67	1
Accesso alle tribune		
- del pubblico	68	1
- del Rappresentante del Governo	68	1
- dei Parlamentari	68	1
- degli ex consiglieri	68	1
- degli ex Assessori regionali	68	1
- autorizzazione	68	2
- comportamento del pubblico (v. anche Tribune)	68	2
Accesso all'informazione		
- di carattere finanziario	72	3
- presso gli Uffici della Regione, degli enti e delle aziende	105	1-2-3
Accuse		
- lesive dell'onorabilità di un consigliere		79

	Articolo	Comma
Affissione nell'Aula		
- dell'ordine del giorno del Consiglio	55	1
- dell'elenco dei consiglieri in congedo	59	2
Amministrazione interna del Consiglio		
- attribuzioni del Presidente	7	
- attribuzioni dei Vice Presidenti	8	
- attribuzioni dei Questori	9	
- bilancio e conto consuntivo	9	2
- cerimoniale	9	2
- polizia interna	9	2
- impegni di spese straordinarie	9	3
- attribuzioni dei Segretari	10	
- attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza	11	2-3-4-5-6-7
- ordinamento degli Uffici del Consiglio	13	1
Analisi tecnico-normativa (ATN) (v. anche Qualità della normazione)	19 bis 2	1-2-3-4-5
Annullamento		
- di votazione irregolare	98	
- su proposta della Giunta delle elezioni	17	3
Annunci e comunicazioni		
<u><i>all'Assemblea</i></u>		
- della composizione della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle Elezioni, della Commissione per la Biblioteca e del Comitato paritetico di controllo e valutazione	13	
- della composizione delle Commissioni permanenti	28	4
- della programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni	23	8
- della programmazione dei lavori all'interno di ciascuna Commissione	39	3
- di messaggi e lettere	57	

	Articolo	Comma
- delle risposte scritte alle interrogazioni	57	
- delle interrogazioni e interpellanze svolte in Commissione	57	
- delle domande di congedo	57	
- delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza	57	
- dei nomi dei consiglieri assenti per oltre cinque giornate	59	4
- delle proposte di legge di iniziativa popolare	74	
- dei risultati delle votazioni	99	1-2
- delle petizioni	103	2
 <i><u>al Presidente del Consiglio</u></i>		
- della costituzione dei Gruppi consiliari	21	6
- della sostituzione di un Commissario da parte del Gruppo	28	5
 <i><u>al Presidente della Commissione</u></i>		
- della designazione di osservatore in Commissione	28	6
 <i><u>alla Giunta regionale</u></i>		
- della riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo	22	3
 Assegnazione alle Commissioni		
- dei consiglieri da parte dei Gruppi	28	2
- dei provvedimenti in sede referente	32	1
- di un progetto di legge in sede redigente	33	
- dei documenti di bilancio 34		
- dei disegni di legge di assestamento del bilancio	35	
- dei disegni di legge di modifica alla legge distabilità	35	
- delle proposte di legge di iniziativa popolare	74	2
- delle petizioni	103	2
(v. anche Progetti di legge)		
 Assegni per i consiglieri		
- assegno di fine mandato	130	1
 Assenza		

	Articolo	Comma
- del Presidente del Consiglio	8	1
- continuata dei componenti la Giunta delle elezioni	16	5
- dei consiglieri dalle sedute delle Commissioni	28	7
- del Presidente della Commissione	31	2
- del Presidente e del Vice Presidente della Commissione	31	2
- computo delle assenze ai fini del numero legale	58	5
- dei consiglieri dalle sedute del Consiglio	59	
- del consigliere iscritto a parlare	77	6
- dei proponenti la domanda di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale	96	11
- del consigliere presentatore di interrogazione	107	6
- annuncio in Assemblea dei nomi dei consiglieri assenti per oltre cinque giornate	59	4
- pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei nomi degli assenti (v. Congedo)	59	5
 Assessori		
- sostituzione in seno alle Commissioni	28	3
- audizione in Commissione	26	2
	43	1
- richiesta alla Commissione di sospendere l'esame di un provvedimento	46	3
- rapporto di verifica	47	
- pubblicità delle sedute delle Commissioni	52	3
- posti riservati nell'Aula	61	
- votazione sulla nomina	96	8
- presenza obbligatoria in Commissione (v. anche Giunta regionale)	105	3
 Assessori tecnici		
- partecipazione alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni	60	
 Assestamento del bilancio (v. Bilancio della Regione)		

	Articolo	Comma
Astensione		
- dichiarazione	95	1
- nelle votazioni a scrutinio segreto	95	3-4
- computo ai fini del numero legale	58	8
Atti di competenza del Presidente del Consiglio		
- nomine	13	
Atti di programmazione		
- trasmissione alla Commissione	32	1
- esame congiunto	32	3
- richiesta di inserimento nella programmazione bimestrale	100	1
- approvazione in Commissione senza modifiche	49	1
- votazione in Consiglio	96	2
Attribuzioni del Presidente del Consiglio		
- rappresentanza del Consiglio	7	1
- convocazione del Consiglio	7	2
- direzione e moderazione della discussione	7	2
- interpretazione del Regolamento	7	2
- vigilanza sulle funzioni dei Questori e dei Segretari	7	2
- garanzia e tutela delle funzioni e delle prerogative del Consiglio e dei consiglieri	7	2 bis
Audizioni in Commissione		
- del Presidente della Giunta	26	2
	43	1
- degli Assessori regionali	26	2
	43	1
- dei funzionari dell'Amministrazione regionale	43	1
- dei funzionari di enti e aziende regionali	43	2
- di amministratori o dirigenti di enti pubblici o di aziende private	43	2
- di rappresentanti di sindacati	43	2
- di rappresentanti di categorie economiche, di interessi diffusi e di gruppi sociali	43	2
- di esperti	43	2

	Articolo	Comma
- di parlamentari	43	3
- di rappresentanti e dirigenti dell'Amministrazione dello Stato	43	3
- di organi estranei alla Regione	43	3
- esclusione di votazioni nel corso delle audizioni	43	4
- rapporto di verifica	47	
- pubblicità delle sedute	52	3
 Aumento di spesa		
- presentazione di emendamento	84	13
- parere della Commissione competente in materia di bilancio	84	13
 B		
 Ballottaggio		
- in elezioni suppletive per l'Ufficio di Presidenza	5	5
 Biblioteca del Consiglio		
- nomina dei componenti la Commissione per la Biblioteca	13	
- composizione della Commissione per la Biblioteca	18	1
- comitato di consulenza	18	2
- competenze della Commissione per la Biblioteca	19	
- regolamento	19	
 Bilancio e conto consuntivo del Consiglio		
- predisposizione da parte dei Questori	9	2
- approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza	11	3
- contributi ai Gruppi consiliari	11	6
- discussione e votazione in Consiglio	128	
- richiesta di discussione e votazione in seduta segreta	128	
 Bilancio finanziario, rendiconto, legge di stabilità e DEFR della Regione		
- stralcio delle disposizioni estranee alla legge di stabilità, di modifica alla legge di stabilità, di assestamento del bilancio e di variazioni del bilancio	34 bis	
- Commissione competente all'esame	27	1

	Articolo	Comma
- sessione di bilancio	34	1
- assegnazione ed esame in Commissione	34	2
- parere delle Commissioni di merito	34	2
- termini per l'esame	34	1-2-4-5
- votazione in Consiglio	96	2
- disegni di legge collegati alla manovra finanziaria	34	1-3
- disegni di legge di assestamento e di variazioni del bilancio	35	1
• assegnazione alle Commissioni	35	1
• termini	35	2-3
• relazioni	35	3
	33°ter	
- DEFR (Documento di economia e finanza regionale)		

(v. anche **Piano regionale di sviluppo**)

C

Calendario dei lavori

- convocazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo	23 bis	1
- approvazione	23 bis	2
- argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti	23 bis	2
- comunicazioni all'Assemblea	23 bis	3
- interventi dei consiglieri sulla comunicazione	23 bis	3
- argomenti proposti dai Gruppi di opposizione	23 bis	4
- disegni di legge di stabilità e di bilancio di previsione finanziario, disegni di legge collegati	23 bis	5
- data per la conclusione dell'esame	23 bis	6
- data per la votazione finale delle leggi	23 bis	6
- stampa e distribuzione	23 bis	6
- argomenti non compresi nel programma	23 bis	7
- proposte di modifica al calendario	23 bis	7
- determinazione del tempo complessivo	23 bis	8
- tempo riservato a ciascun relatore	23 bis	8
- tempo riservato a ciascun Gruppo	23 bis	8
- quota di tempo per l'opposizione	23 bis	8
- tempo attribuito al Gruppo misto	23 bis	8
- tempo complessivo per la discussione generale	23 bis	9

	Articolo	Comma
- mancato accordo	23 bis	10
- interventi a titolo personale dei consiglieri	23 bis	12
- richiami al Regolamento	23 bis	12
(v. Programmazione dei lavori)		
Censura		
- irrogazione	63	5
Cerimoniale		
- attribuzioni dei Questori	9	2
Chiusura della discussione generale		
- dichiarazione	83	1
- con anticipo:		
• richiesta	83	2
• passaggio all'esame degli articoli	84	8
Clausole e missioni valutative	19 bis 1	1-2-3
Collegio dei revisori dei conti		
- competenze	19 ter	1
- composizione	19 ter	2
Collegio dei Questori		
- attribuzioni	9	1
- convocazione	9	4
Comitato paritetico di controllo e valutazione		
- nomina dei componenti	13	1
- presidenza e composizione	19 bis	1-2
- competenze	19 bis	3-4-5-6
- relazione sull'attività	19 bis	7
Commissione d'inchiesta		
(v. Inchieste consiliari)		
Commissione giudicatrice		

	Articolo	Comma
- per accuse che ledano l'onorabilità di un consigliere	80	1
- composizione	80	2
- stampa della relazione	80	3

Commissione per la Biblioteca

(v. **Biblioteca del Consiglio**)

Commissioni consiliari

in generale:

- funzioni	25	1
- attività	26	
- autonomia funzionale	25	2
- definizione delle diverse sedi di attività	25	3
- competenze per materia	27	1
- sottocommissioni	27	2
- formazione	28	
- proporzionalità delle rappresentanze	28	4
- nuove designazioni dei Gruppi a seguito di modifica della Giunta regionale	28	4
- costituzione	29	1
- durata in carica	29	2
- uffici di Presidenza: composizione, elezione, revoca	30	
- attribuzioni degli Uffici di Presidenza	31	
- sostituzione di Commissari	28	5-7-7 bis-8
- questioni di competenza	37	
- convocazione ordinaria	38	1-2
- divieto di concomitanza con le sedute dell'Assemblea	38	1
- convocazione straordinaria	38	3
- programmazione dei lavori	39	
- calendario dei lavori	39	1
- inottemperanza alle decisioni della Conferenza dei Capi Gruppo	39	2
- mancato rispetto dei termini stabiliti dal programma dei lavori	39	4
- progetti di legge attuativi di norme costituzionali e di grandi riforme dello Stato	39	4 bis

	Articolo	Comma
- numero legale	40	1
- presenza dei consiglieri durante le sedute	40	1 bis
- seduta congiunta	40	1-3
- maggioranza per le deliberazioni	40	2
- modalità della discussione	41	1
- relatore interno	41	2
- divieto di presentazione di questioni pregiudiziali o sospensive	41	3
- redazione del processo verbale	50	
- forme di pubblicità delle sedute	52	
- segretezza dei lavori	52	4
 <i>in particolare:</i>		
1. Commissioni in sede referente:		
- assegnazione di provvedimenti	32	1-1 ter
- assegnazione di provvedimenti al Comitato paritetico di controllo e valutazione	32	1 bis
- esame congiunto dei provvedimenti	32	1-3-3 bis-4
- bilancio di previsione finanziario e legge di stabilità	34	1
- termini per l'esame dei documenti di bilancio	34	1-2-4-5
- termini per l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria	34	9
- parere delle Commissioni di merito sui documenti di bilancio	34	2
- emendamenti sui documenti di bilancio	84	14
- questioni di competenza	37	
- partecipazione alle sedute di Commissari estranei o della Giunta	46	1-2
- richiesta di sospensione dell'esame da parte della Giunta	46	3
- acquisizione di pareri		
(v. Pareri)		
- relazione interna	41	2
- relazioni al Consiglio:		
- di maggioranza, di minoranza, degli osservatori	48	1-2-3-4
- possibilità di relazione orale al Consiglio	49	1
- richiesta al Consiglio di approvazione senza discussione degli articoli	49	2

	Articolo	Comma
- esame di petizioni	103	
2. Commissioni in sede redigente:		
- composizione delle Commissioni	3	4
- assegnazione di progetti di legge	33	1
- riserva di votazione da parte dell'Assemblea	33	1
- comunicazione all'Assemblea	33	2
- fissazione di criteri e principi direttivi	33	2
- dichiarazione di voto in Assemblea	33	2
- emendamenti in Commissione	33	3
- presenza di tutti i Gruppi in Commissione	33	4
- integrazioni del Presidente del Consiglio	33	4
- espressione dei voti in Commissione	33	5
- numero legale in Commissione	33	5
- richiesta pregiudiziale di procedura normale	33	6
- divieto di adozione	33	7
3. Commissioni in sede consultiva:		
(v. Pareri)		
4. Commissioni in sede conoscitiva:		
- richiesta di atti alla Giunta regionale	26	1
- richiesta di sentire la Giunta regionale	26	2
- trasmissione delle delibere assunte dalla Giunta regionale	26	3
- indagini conoscitive	42	1-2
- relazioni e risoluzioni	51	
(v. anche Audizioni)		
5. Commissioni in sede di controllo:		
- rapporto di verifica	47	
(v. Interrogazioni, interpellanze e mozioni)		
Commissioni speciali		
- costituzione, durata, funzionamento	52 bis	1
- applicabilità delle norme riguardanti le Commissioni permanenti	52 bis	2

	Articolo	Comma
Componenti politiche		
- in seno al Gruppo misto	20	6-7
Comunicazioni del Presidente del Consiglio		
- all'Assemblea in apertura di seduta	57	
Comunicazioni della Giunta al Consiglio		
- durata e preavviso	121	1
- discussione	121	2
Conferenza dei Presidenti di Commissione		
	23	3
Conferenza dei Presidenti di Gruppo		
- convocazione	22	1
- partecipazione dei Vice Presidenti del Consiglio	22	2
- intervento del rappresentante della Giunta	22	3
- programmazione dei lavori	22	4
- adozione del calendario dei lavori	23 bis	1-2-3
- programma bimestrale	23	2- 5- 7-8-8 bis-8 ter
- valutazione delle interrogazioni rimaste senza risposta	106	8
- data di svolgimento delle mozioni	114	1
- iscrizione immediata all'ordine del giorno del Consiglio	102	
- svolgimento delle interpellanze in Consiglio	109	3
- svolgimento delle mozioni	114	1-2 bis
- interrogazioni a risposta immediata	123 bis	3
(v. anche Programmazione dei lavori)		
Conflitti di competenza		
(v. Questioni di competenza)		
Confronto fra consiglieri e Giunta		
- modalità di svolgimento e tempi	123	
- interrogazioni a risposta immediata	123 bis	
Congedo		

	Articolo	Comma
- comunicazione in Aula delle domande pervenute	57	
- calcolo per il computo del numero legale	58	5
- affissione dell'elenco all'Albo	59	2
- termine per la richiesta	59	2 bis
- opposizione alla richiesta	59	3
- rientro in Aula del consigliere in congedo	59	3 bis

Consigliere osservatore

(v. **Osservatori nelle Commissioni**)

Consigliere più anziano di età

- Presidenza provvisoria del Consiglio	2	1
- sostituzione del Presidente di Commissione	31	2
- elezione Ufficio di Presidenza delle Commissioni	30	4

Consigliere proponente

- convocazione ai lavori della Commissione di cui non fa parte	46	1
- possibilità di esser nominato relatore	46	1
- richiesta di inserimento nella programmazione dei lavori	100	1
- richiesta di procedura abbreviata	101	1

Consigliere Questore più anziano di età

- convocazione del Collegio dei Questori	9	4
--	---	---

Consiglieri

- inizio delle funzioni e acquisto dei diritti	1	
- dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo	20	
- dotazione di locali, mezzi ed attrezzature	21	8
- assegnazione alle Commissioni	28	
- trasmissione alle Commissioni di emendamenti o di articoli aggiuntivi	46	2
- abbigliamento in Aula	69	
- iniziativa legislativa	71	
- fatto personale	79	
- componenti precedenti Giunte (diritto di parlare)	79	3
- tutela dell'onorabilità	80	

	Articolo	Comma
- diritto all'informazione	105	
- confronto con la Giunta	123-123 bis	
- assegno di fine mandato	130	
 Consiglieri più giovani		
- Ufficio di Presidenza provvisorio	2	2
 Contingentamento dei tempi		
- per il Gruppo misto	20	7
- nella chiusura anticipata della discussione generale	83	2
(v. Programmazione e Calendario dei lavori)		
 Continuità degli interventi		
- divieto di interruzione degli interventi	81	
 Controprova		
- del voto per alzata di mano:		
• richiesta	92	1
• verifica ed eventuale ripetizione	92	1
• per procedimento elettronico	92	2
• per divisione nell'Aula	92	4
 Convalida degli eletti		
- su proposta della Giunta delle elezioni	17	3
(v. anche Giunta delle elezioni)		
 Convocazione		
<i>dell'Assemblea:</i>		
- in via ordinaria	54	1
- in via straordinaria	54	2-3
- in caso di seduta tolta per mancanza del numero legale	58	6
- in caso di seduta tolta per tumulto	64	
 <i>delle Commissioni:</i>		
- per la loro costituzione	30	3
- ordinaria	38	1

	Articolo	Comma
- divieto di convocazione durante le sedute dell'Assemblea	38	1
- in via straordinaria su richiesta:		
• del Presidente del Consiglio	38	3
• del Presidente della Giunta	38	3
• di quattro componenti la Commissione	38	3
• di un Gruppo consiliare	38	3
	22	1
Coordinamento finale di progetti di legge		
- proposte di rettifiche	89	
- delibera del Consiglio	89	
 D 		
Decadenza		
- dei Segretari	4	4
- del consigliere per incompatibilità di cariche	12	1
- del consigliere nominato Assessore regionale	12	3
- del consigliere su proposta della Giunta delle elezioni	17	3
- del consigliere dalla facoltà di parlare	77	6
- mancata decadenza della proposta di legge di iniziativa popolare	75	
Delibere della Giunta regionale		
- trasmissione dell'elenco al Consiglio	26	3
- richiesta del testo	26	3
Deputazioni		
- formazione e nomina	127	
- presidenza	127	
Dibattiti consiliari	120	
- iscrizione all'ordine del giorno su richiesta di consiglieri	120	1 bis

	Articolo	Comma
Dichiarazione di priorità da parte della Giunta regionale		
- nella formazione del programma bimestrale	24	1
Dichiarazioni della Giunta regionale		
- iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio	120	1
- fissazione della data	120	1
- durata degli interventi	120	2
- su un'interpellanza	109	6
Dichiarazioni di voto		
- disciplina generale	95	1
- consiglieri considerati votanti	95	4 bis
- nella votazione finale di progetti di legge assegnati alle Commissioni in sede redigente	33	1
- nella fissazione dei criteri per l'esame in sede redigente	33	2
Dichiarazioni programmatiche		
- illustrazione in Aula	119 bis	1
- termine per l'illustrazione in Aula	78	1
Diminuzione di entrate		
- presentazione di emendamenti	84	13
- parere della Commissione competente in materia di bilancio	84	13
Dimissioni		
- del Presidente del Consiglio	11	8
- dell'intero Ufficio di Presidenza	11	8
- di singoli componenti l'Ufficio di Presidenza	11	8
- presa d'atto del Consiglio	11	8
- sostituzioni o rinnovo	11	8
- proroga dei poteri	11	8-10
Diritti e prerogative dei consiglieri		
- decorrenza	1	

Discorsi

(v. **Discussione**)

Discussione in generale in Assemblea

- funzioni del Presidente dell'Assemblea	7	
- iscrizioni a parlare	77	2
- iscrizioni a parlare oltre il primo intervento	77	2 bis
- facoltà di parlare	77	3
- scambio di turno	77	4
- divieto di prendere la parola più di una volta nella stessa discussione	77	5
- assenza dell'iscritto a parlare	77	6
- durata degli interventi	78	
- interdizione della parola	78	4-5
- per fatto personale	79	
- facoltà di parlare ad un consigliere ex Assessore	79	3
- tutela dell'onorabilità	80	
- continuità degli interventi	81	
- richiami all'ordine del giorno e al Regolamento	82	
- chiusura	83	1
- chiusura anticipata	83	2-3
- divieto di richiesta della chiusura anticipata	83	3 bis
- diritto di intervento della Giunta	84	1
- questione pregiudiziale e sospensiva	86	
- divieto di parola dopo l'inizio della votazione	97	

Discussione in Commissione

- analogia con le norme che disciplinano i lavori dell'Assemblea	41	1
- esposizione preliminare	41	2
- divieto di presentazione di questioni pregiudiziali o sospensive	41	3

Discussione congiunta

- da parte delle Commissioni	32	3-4
- inammissibilità	32	3 bis
- di interpellanze	109	4

	Articolo	Comma
- di mozioni e interpellanze	115	3
- di interpellanze con altri argomenti (divieto)	119	2
 Discussione sui progetti di legge, sugli articoli e sugli emendamenti		
(v. Progetti di legge)		
 Disegni di legge		
(v. Progetti di legge)		
 Disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria		
- individuazione da parte del Consiglio	34	1
- termine per l'esame in Commissione	34	3
- relazioni all'Assemblea	34	7
- termine per l'esame in Assemblea	34	9
 Disordini		
(v. Turbative)		
 Documento di economia e finanza regionale (DEFER)		
	33 ter	
- esame della Commissione competente	33 ter	1-2
- parere delle altre Commissioni	33 ter	1
- relazioni all'Assemblea	33 ter	3
- esame dell'Assemblea e approvazione	33 ter	4
- nota di aggiornamento al DEFER	33 ter	5
(v. Bilancio)		
 Durata degli interventi		
- secondo il programma della Conferenza dei Presidenti di Gruppo	22	4
- ripartizione tra le componenti del Gruppo misto	20	7
- nel rapporto di verifica dell'Assessore in Commissione	47	2-3
- per la modifica dell'ordine del giorno del Consiglio	55	2
- nella discussione generale	78	1
- su una mozione	78	1

	Articolo	Comma
- nell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche	78	1
- nella discussione su articoli o su emendamenti	78	2
- interdizione della parola	78	4-5
- nei richiami pregiudiziali	82	
- nel dibattito sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione generale	83	2
- nell'illustrazione dei motivi di ritiro di emendamento	85	8
- del relatore della Commissione e della Giunta sugli emendamenti	85	10
- sulla questione pregiudiziale e sospensiva	86	4
- nella discussione su più questioni pregiudiziali o sospensive	86	5-6
- sul coordinamento finale	89	
- nello svolgimento delle interpellanze in Consiglio	109	5
- della Giunta su un'interpellanza	109	6
- nella replica degli interpellanti	109	5
- sulla fissazione della data di svolgimento di una mozione	114	2
- sulla illustrazione di emendamenti a mozione	116	2
- nel dibattito sulle dichiarazioni della Giunta	120	2
- comunicazioni della Giunta	121	1
- nel dibattito sulle comunicazioni della Giunta	121	2
- nella replica della Giunta sulle proprie comunicazioni	121	2
- nella illustrazione degli ordini del giorno	122	2
- parere del relatore della Commissione o della Giunta sugli ordini del giorno	122	2
- dichiarazioni di voto dei consiglieri sugli ordini del giorno	122	3
- dichiarazioni di un Gruppo sugli ordini del giorno	122	3

E

Elezione

- del Presidente del Consiglio	3	
- dei componenti l'Ufficio di Presidenza	5	
- del Vice Presidente della Giunta delle elezioni	16	4
- del Presidente e del Vice Presidente di Commissione	30	4
- dei Segretari di Commissione	30	5

	Articolo	Comma
- obbligo dello scrutinio segreto per le votazioni su persone	96	7
Emendamenti		
- presentazione nella Commissione in sede redigente	33	3
- presentazione da parte della Giunta o di consiglieri non appartenenti alla Commissione in sede referente	46	2
- richiesta di sospensione dell'esame in Commissione di un provvedimento al fine di presentare emendamenti	46	3
- durata degli interventi	78	2
- illustrazione e pronuncia contestuali	78	2
- presentazione in Assemblea	84	3
- connessione degli emendamenti all'emendamento	84	4 bis
- contenuto	84	4
- disponibilità	84	6
- termini per la presentazione	84	5-7
- presentati o dalla Giunta o da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo	84	9
- ordine e modalità di discussione	84	10
- presentazione dopo la votazione sul passaggio all'esame degli articoli	84	11
- presentazione prima della votazione dell'articolo	84	12
- comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrate	84	15
- alla legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario		
• contenuto	84	14
• presentatori	84	14
• termini	84	14
- sospensione del passaggio all'esame degli articoli	84	15
- contrastanti con precedenti deliberazioni	84	16
- ordine di votazione	85	2
- presentazione di un solo emendamento soppressivo	85	3
- votazione per parti separate	85	4
- emendamenti ad emendamenti	85	5
- emendamenti con cifre a scalare	85	6
- emendamenti aventi una parte comune identica	85	6 bis
- ritiro	85	8-9

	Articolo	Comma
- parere del relatore e della Giunta	85	10
- inammissibilità	88	
- coordinamento finale	89	
- emendamenti a mozione:		
• durata dell'illustrazione	116	2
• discussione	116	3
• ordine di votazione	116	3
 Entrata in vigore		
- del nuovo Regolamento interno del Consiglio	134	
- delle modifiche al Regolamento del febbraio e marzo 1989	135	
- delle modifiche al Regolamento del 22 settembre 2005	135 bis	
- delle modifiche al Regolamento dell'11 dicembre 2012 e del 22 luglio 2013	135 ter	
- delle modifiche al Regolamento del 19 maggio 2025	135 quater	
- delle modifiche al Regolamento del 19 maggio 2026	135 quinquies	
 Esame congiunto		
- in Commissione	32	3
- in Assemblea	32	4
- inammissibilità	32	3 bis
 Estranei		
- divieto di accesso all'Aula	67	
- divieto di introduzione nell'Aula della forza pubblica	66	2
- ammissione in apposite tribune (v. anche Pubblico)	68	1
 Ex Assessori		
- posti riservati	68	1

F

Facoltà di parlare (v. **Discussione**)

	Articolo	Comma
Fatto personale		
- definizione	79	1
- procedura	79	1
- facoltà di parlare anche per chi sia già intervenuto nella discussione	77	5
- divieto di ritornare su una discussione già chiusa	79	2
- diritto di parola di componenti Giunte precedenti	79	3
- lettura del processo verbale	56	3
Fiducia		
(v. Mozione)		
Forza pubblica		
- intervento	66	2
G		
Giunta delle elezioni		
- presidenza	8	2
- nomina dei componenti	13	
- composizione	16	1
- presenza proporzionale di tutti i Gruppi	16	2
- divieto di rifiutare la nomina	16	3
- elezione del Vice Presidente	16	4
- rinnovo per inattività	16	5
- competenze	17	1
- regolamento interno	17	2
- termini per riferire al Consiglio	17	3
- proposte di convalida, annullamento o decadenza	17	3
- cause di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenute	17	3
- applicazione vecchia normativa	Il Norma transitoria	
Giunta per il Regolamento		
- nomina dei componenti	13	
- presidenza e composizione	14	1
- presenza proporzionale di tutti i Gruppi	14	1

	Articolo	Comma
- integrazione della composizione	14	1 bis
- partecipazione alle sedute dei Vice Presidenti del Consiglio	14	2
- obbligo di riunione una volta all'anno	14	3
- competenze	15	1
- espressione di pareri	15	1
- emanazione di circolari interpretative del Regolamento	15	1
- conclusioni	15	2
- proposte di modifica al Regolamento: presentazione	132	2
- partecipazione alle sedute del consigliere proponente	132	2 bis
- testo predisposto dalla Giunta per il Regolamento	132	3
- emendamenti	132	4
 Giunta regionale		
- intervento nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo	22	3
- indicazione degli argomenti prioritari	24	1
- inserimento nel programma degli argomenti prioritari	24	2
- esibizione di atti in Commissione	26	1
- trasmissione al Consiglio delle delibere assunte	26	3
- nuove designazioni in seno alle Commissioni a seguito di modifica della Giunta	28	4
- richiesta di convocazione delle Commissioni	38	3
- informazione sulle riunioni delle Commissioni	38	4
- facoltà di intervenire alle riunioni delle Commissioni	38	4
- nomina dei componenti	13	
- composizione	16	1
- audizione in Commissione	26	2
	43	1
- trasmissione alle Commissioni di emendamenti o di articoli	46	2
- richiesta alla Commissione di sospensione di esame	46	3
- rapporto di verifica in Commissione	47	
- opposizione a procedura speciale	49	2
- risoluzioni delle Commissioni	51	2
- richiesta di convocazione del Consiglio	54	2
- posti riservati in Aula	61	
- ingiuria in Aula ai componenti la Giunta	63	3

	Articolo	Comma
- minacce verso componenti la Giunta	63	5
- richiesta di seduta segreta dell'Assemblea	70	2
- iniziativa legislativa	71	
- durata illustrazione dichiarazioni programmatiche	78	1
- consegna ai resoconti di parti delle dichiarazioni programmatiche	78	6
- intervento successivo alla chiusura della discussione generale	83	
- presentazione di emendamenti in Assemblea	84	9
- parere sugli emendamenti	84	15-16-16 bis
- richiesta di questione sospensiva	86	1
- richiesta di coordinamento finale	89	
- richiesta di procedura abbreviata in Consiglio	101	
- richiesta di iscrizione immediata all'o.d.g. del Consiglio	102	
- opposizione del segreto d'ufficio	105	3
- interrogazione	106	
- interpellanza	108	
- svolgimento di interpellanza	109	1-2-3-5-6
- mozione	110	
- mozione di sfiducia	116	
- dichiarazioni della Giunta in Consiglio	120	4
- comunicazioni della Giunta al Consiglio	121	3
- parere sugli ordini del giorno	122	3
- accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione	122	4
- confronto tra consiglieri e Giunta	123	
- interrogazioni e interpellanze a risposta immediata	123 bis	
 Giuramento dei consiglieri		
- prestazione	1	
 Gruppi consiliari		
- rappresentanza nell'Ufficio di Presidenza	4	2
- rappresentanza nella Giunta per il Regolamento	14	1-1 bis
- rappresentanza nella Giunta delle elezioni	16	2
- adesione dei consiglieri	20	1
- consiglieri subentranti	20	2

	Articolo	Comma
- composizione	20	3-4
- Gruppo misto	20	5
- componenti politiche nel Gruppo misto	20	6
- costituzione	21	1
- uffici di Presidenza	21	2
- Presidente di Gruppo	21	3
- ufficio di Presidenza del Gruppo misto	21	5
- comunicazione al Presidente del Consiglio dell'avvenuta costituzione	21	6
- assegnazione di locali e attrezzature	21	7
- designazione dei componenti nelle Commissioni e loro sostituzione	28	
- designazione di osservatori in Commissione	28	6
- richiesta di convocazione di Commissione	38	3
- rappresentanza nelle Commissioni speciali	53	
- rappresentanza nella Commissione per la tutela della onorabilità	80	2
- presentazione e svolgimento di interrogazioni	106	4
- presentazione e svolgimento di interpellanze	108	2-5
- rappresentanza nelle Commissioni d'inchiesta	125	1
(v. anche Conferenza dei Presidenti di Gruppo, Presidenti di Gruppo)		

I

Impedimento

- del Presidente del Consiglio	8	1
- designazione del Vice Presidente del Consiglio incaricato	8	2
- del Presidente di Gruppo	21	3
- del Presidente di Commissione	31	2
- del Vice Presidente di Commissione	31	2

Inammissibilità

- di ordini del giorno, di emendamenti e di proposte	88	1
- facoltà del Presidente del Consiglio	88	1

(v. anche **Ricevibilità**)

	Articolo	Comma
Inchieste consiliari		
- finalità e procedure	124	
- nomina e composizione della Commissione d'inchiesta	125	1
- indagini fuori della sede del Consiglio	125	2
- ambito di competenza	125	3
- richiesta di un terzo dei consiglieri	125	4
- iscrizione della richiesta dei consiglieri all'o.d.g. del Consiglio	125	5
- obbligo di fornire dati, documenti e informazioni	125	6
Incompatibilità		
- tra cariche in organi del Consiglio	12	1
- decadenza del consigliere per mancata opzione tra cariche incompatibili	12	2
- verifica della Giunta delle elezioni	17	1
- proposte della Giunta delle elezioni all'Assemblea	17	3
- per cause sopravvenute	17	4
Indagini conoscitive		
(v. Commissioni in sede conoscitiva)		
Indirizzi in materia di programmazione	121 bis	1-2
Ineleggibilità		
- verifica della Giunta delle elezioni	17	1
- proposte della Giunta delle elezioni all'Assemblea	17	3
- per cause sopravvenute	17	4
Informazione del consigliere		
- accesso agli uffici	105	1
- diritto di ottenere copia degli atti preparatori	105	2
- segreto d'ufficio opposto dal Presidente della Giunta	105	3
- su aspetti di carattere finanziario	72	3
Iniziativa legislativa		
- soggetti titolari	71	

	Articolo	Comma
Iniziativa legislativa popolare		
- procedura	74	1
- trasmissione alla Commissione ed esame	74	2
- non decadenza per fine legislatura	75	
(v. anche Progetti di legge)		
Interdizione della parola		
- per scadenza del termine	78	4
- per doppio richiamo	78	5
- decisione del Consiglio	78	5
Interpellanze		
- definizione	108	1
- presentazione	108	2
- annuncio in Consiglio	108	3
- iscrizione all'ordine del giorno	108	4
- di Gruppo o di consiglieri	108	5
- giudizio di ricevibilità	119	1
- obbligo di svolgimento separato	119	2
- confronto consiglieri-Giunta	123	
a) <u>Svolgimento in Consiglio</u>		
- richiesta della Giunta regionale di iscrizione all'ordine del giorno	109	1
- svolgimento immediato	109	2
- rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	109	3
- svolgimento congiunto	109	4
- illustrazione: termine	109	5
- replica: termine	109	5
- dichiarazioni della Giunta	109	6
- divieto per un Gruppo di svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta	109	7
- presentazione di mozione conseguente ad interpellanza	110	
b) <u>Svolgimento in Commissione</u>		
- pubblicità delle sedute	51	3
- assegnazione alle Commissioni competenti	111	

	Articolo	Comma
- termine per lo svolgimento	111	1
- rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	111	1
- analogia con la procedura delle interpellanze svolte in Consiglio	111	1
- comunicazione di svolgimento all'interpellante non facente parte della Commissione	111	2
 Interrogazioni		
- definizione	106	1
- presentazione	106	2
- annuncio in Consiglio	106	3
- di Gruppo o di consiglieri	106	4
- inserimento nel processo verbale del Consiglio	106	5
- giudizio di ricevibilità	119	1
 a) <u>a risposta orale in Commissione</u>		
- pubblicità delle sedute	51	3
- iscrizione all'ordine del giorno	106	6
- facoltà di non rispondere da parte della Giunta	106	7
- conseguenze delle mancate risposte	106	8
 b) <u>a risposta scritta</u>		
- termine	107	1
- annuncio in Consiglio	107	1
- richiesta di risposta orale in Commissione	107	2
- mancata risposta nei termini	107	3
- termine per lo svolgimento	107	3
- comunicazione di svolgimento all'interrogante non facente parte della Commissione	107	4
- assenza dell'interrogante	107	5
 c) <u>a risposta immediata</u>		
- confronto pubblico tra consiglieri e Giunta	123 bis	1
- obbligo di partecipazione di tutti gli Assessori	123 bis	2
- modalità di svolgimento	123 bis	3
- tempo riservato ai Gruppi di opposizione	123 bis	4

	Articolo	Comma
Interruzione del discorso		
- divieto	81	
- disposizioni del Presidente del Consiglio	81	
Intese		
- per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza	4	3
- per la composizione delle Commissioni	28	4
Irregolarità		
- della votazione	98	
Iscrizioni a parlare		
- modalità	77	2
- termine	77	2
L		
Legge di stabilità e di bilancio di previsione finanziario		
- stralcio delle disposizioni estranee	34 bis	1
- comunicazione all'Assemblea	34 bis	1
- emendamenti non ammissibili	34 bis	2
- emendamenti e articoli non ammissibili	34 bis	3
- emendamenti in Aula	34 bis	3
- emendamenti in Commissione	34 bis	3
(v. Bilancio, rendiconto, legge di stabilità)		
Legislatura		
- seduta di apertura	2	1
- proposta di legge di iniziativa popolare	75	
Leggi di accompagnamento		
(v. Disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria)	34	1-3
Lingua sarda		
- uso in Consiglio	133	1
- modalità d'uso	133	2

	Articolo	Comma
- testo nei resoconti consiliari	133	3
- competenze dell'Ufficio di Presidenza	133	4

M

Maggioranza

- per l'elezione del Presidente del Consiglio:		
- prima votazione	3	2
- seconda votazione	3	3
- terza votazione	3	3
- per l'elezione degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza	5	2
- per le elezioni suppletive nell'Ufficio di Presidenza	5	3-4
- per l'approvazione delle conclusioni della Giunta per il Regolamento	15	2
- per l'approvazione del Regolamento della Giunta delle elezioni	17	2
- per l'elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni	30	4-5
- per la revoca dei componenti l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni	30	6
- per la proposta da parte della Commissione di assegnazione in sede redigente	33	1
- per la deliberazione dell'Assemblea di assegnazione in sede redigente	33	1
- per la determinazione dei lavori delle Commissioni	39	1
- per la richiesta da parte della Commissione di pareri ad organi estranei alla Regione	44	1
- per discutere e deliberare su materie non all'ordine del giorno del Consiglio	55	2
- per l'inversione degli argomenti	55	3
- per la segretezza dei lavori delle Commissioni	52	4
- per la validità delle sedute del Consiglio	58	1
- per la validità delle delibere del Consiglio	58	1
- per le modifiche al Regolamento interno del Consiglio	132	1
- per le modifiche al Regolamento consistenti in un complesso organico	132	5

	Articolo	Comma
Messaggi		
- comunicazione al Consiglio	57	
Minoranza		
- relazioni della Commissione	48	2
- relazioni delle Commissioni di merito sui documenti di bilancio	34	2
Mozioni		
- presentazione	112	
- svolgimento di norma in Assemblea	112	2
- svolgimento in Commissione:	113	1
• nomina del relatore	113	2
• presentatore non facente parte della Commissione	113	3
• trasformazione in risoluzione	113	4
- data di svolgimento in Assemblea	114	1-2
- discussione immediata:	114	2
• parere favorevole della Giunta	114	2
• parere contrario della Giunta	114	2 bis
- modalità di discussione in Assemblea:	115	1
• intervento della Giunta	115	2
• intervento dei consiglieri	115	1
- discussione congiunta	115	2
- abbinamento ad interpellanze	115	3
- ritiro	114	3
- opposizione al ritiro	114	3
- replica del proponente	116	1
- presentazione di emendamenti	116	2
- durata illustrazione emendamenti	116	2
- discussione e votazione degli emendamenti	116	3
- votazione per parti separate	116	4
- stato di attuazione:	117	
• rapporto di verifica della Giunta	117	1
• dibattito	117	2
- giudizio di ricevibilità	119	1
- di fiducia o di sfiducia al Presidente della Regione	118	1
- censura politica	118	1
- divieto di votazione per parti	118	2

	Articolo	Comma
- ordine del giorno su una o più petizioni	104	3

N

Nomina

- dei componenti la Giunta per il Regolamento	13	
- dei componenti la Giunta delle elezioni	13	
- della Commissione per la Biblioteca	13	
- del Comitato paritetico di controllo e valutazione	13	1
- divieto di rifiuto	16	3
- dell'Ufficio di Presidenza di Gruppo	21	2
- di relatore non facente parte della Commissione	46	1
- di Commissione giudicatrice su fatti lesivi dell'onorabilità	80	
- di Commissioni d'inchiesta	125	1
- in organi collegiali	126	
- delle deputazioni	127	
- nell'ambito degli uffici del Consiglio	131	1

Numero legale

- per le riunioni delle Commissioni	40	1
- per le sedute congiunte di più Commissioni	40	1
- per le sedute del Consiglio	58	1
- richiesta di verifica	58	2
- divieto di richiesta di verifica	58	3
- procedura per la verifica 5	8	4
- richiedenti che non partecipano alla verifica	58	4 bis
- computo dei consiglieri in congedo	58	5
- effetti della mancanza	58	6
- inesistenza di presunzione per la seduta successiva	58	7
- computo degli astenuti	58	8
- computo nelle votazioni per alzata di mano	58	8
- computo nelle votazioni con procedimento elettronico	58	9
- rinnovo della Giunta delle elezioni	16	5

O

Oltraggio

	Articolo	Comma
- al Consiglio od ai suoi componenti	65	
Onorabilità		
- tutela	80	
- accuse di fatti lesivi	80	1
- richiesta di nomina di una Commissione giudicatrice	80	1
- termine per riferire al Consiglio	80	1
- composizione della Commissione	80	2
- stampa della relazione	80	3
Opzione		
- fra due cariche consiliari	12	2
- fra più Collegi elettorali	2	3
- per il Parlamento	2	3
Ordine del giorno delle sedute		
<i><u>dell'Assemblea:</u></i>		
- iscrizione di provvedimenti non ancora esitati dalle Commissioni	39	4
- predisposizione	54	1
- pubblicazione e comunicazione ai consiglieri	54	1
- affissione all'Albo	55	1
- divieto di discussione su materie non iscritte	55	1
- discussione su materie non iscritte	55	2
- inversione degli argomenti	55	3
- richiamo pregiudiziale	82	
- iscrizione immediata	102	
<i><u>delle Commissioni:</u></i>		
- comunicazione ai consiglieri	38	2
- invito del Presidente del Consiglio a iscrivere argomenti	39	2
Ordini del giorno		
- presentazione	122	1
- inammissibilità	122	2
- termini per la presentazione e l'illustrazione	122	3

	Articolo	Comma
- pareri della Commissione e della Giunta regionale	122	3
- dichiarazioni di voto: durata	122	4
- accoglimento come raccomandazione	122	4
- presentazione dopo la chiusura della discussione generale	122	5
- divieto di illustrazione	122	5
- votazione per parti	122	6
- giudizio di inammissibilità da parte del Presidente	88	1
- su una o più petizioni	104	3
- verifica sull'attuazione	10	3
- rapporto di verifica della Giunta in Consiglio	117	1
 Organi collegiali		
- designazioni e nomine di competenza del Consiglio	126	1
- elezioni suppletive	126	2
- spoglio delle schede	126	3
- scrutinio	126	4
 Osservatori nelle Commissioni		
- designazione da parte dei Gruppi	28	6
- espressione del parere	28	6
- presentazione di proprie relazioni al Consiglio	48	3
- opposizione a procedura speciale	49	2
 P 		
Pareri		
- dell'Ufficio di Presidenza	11	4
- delle Commissioni (in generale)	25	3
- di organi estranei alla Regione: richiesta	44	1
- della Commissione competente in materia di bilancio	45	1
- della Commissione competente in materia autonomia	45	1-3-4
- della Commissione competente in materia politiche comunitarie	45	1-3-4
- della Commissione competente in materia di tutela dei diritti civili	45	1-3-4
- iscrizione automatica del provvedimento all'ordine del giorno	45	1-3-4

	Articolo	Comma
- relatore della Commissione competente in materia di bilancio	45	2
- richiesta ad altra Commissione	45	8
- scadenza del termine	45	10
- questione di competenza	45	9
- sugli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie	84	13
- all'Assemblea di organi esterni	87	
Parità di voti		
- nell'elezione dell'Ufficio di Presidenza	5	5
- nell'elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni	30	4
- nelle deliberazioni delle Commissioni	40	2
Parlamento nazionale		
- comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza	6	
Parlamentari		
- posti riservati	68	1
Parole, scritti e termini sconvenienti		
- da parte di un consigliere	63	1
- in ordini del giorno, emendamenti e proposte	88	1
- in interrogazioni, interpellanze e mozioni	119	1
Passaggio all'esame degli articoli		
- votazione	84	1
- tipo di votazione	96	2
- discussione degli articoli	84	2
- presentazione di emendamenti	84	5
- presentazione di emendamenti della Giunta, di cinque consiglieri e di un Presidente di Gruppo	84	9
- chiusura anticipata della discussione generale	84	8
Personale del Consiglio		
- stato giuridico	11	5
- adozione di provvedimenti ad esso relativi	131	1

	Articolo	Comma
- pianta organica	131	2
- attribuzioni e doveri	131	2
- accesso all'Aula	66	
Persone		
- votazione a scrutinio segreto	96	7
- votazione a scrutinio segreto nelle Commissioni	96	11 bis
- estranee al Consiglio	66	
Petizioni		
- modalità di presentazione	103	1
- comunicazioni all'Assemblea	103	2
- trasmissione alla Commissione competente	103	2
- esame congiunto con progetti di legge	104	1
- proposta di presa in considerazione o di archiviazione	104	1
- invio alla Giunta regionale	104	2
- presentazione di ordine del giorno	104	3
- comunicazione al presentatore	104	4
Piano regionale di sviluppo (PRS)		
- esame della Commissione competente	33 bis	1
- parere delle altre Commissioni	33 bis	1
- acquisizione di elementi conoscitivi	33 bis	1
- relazioni all'Assemblea	33 bis	1
- iscrizione all'ordine del giorno	33 bis	2
- termine per la conclusione dell'esame	33 bis	2
Pianta organica del personale		
- approvazione dell'Ufficio di Presidenza	131	2
Polizia interna		
- attribuzioni dei Questori	9	2
- poteri per il mantenimento dell'ordine	66	1
- forza pubblica	66	2
- iniziative del Presidente del Consiglio	66	3
- divieto di accesso all'Aula del Consiglio di persone estranee	67	
- ordine nelle tribune riservate al pubblico	68	2

	Articolo	Comma
- esclusione del pubblico	68	4
Popolo sardo		
- iniziativa legislativa (v. anche Iniziativa popolare)	71	
Precedente legislatura		
- proposte di legge di iniziativa popolare	75	
Preclusione		
- di un progetto di legge respinto dal Consiglio	76	1
- di articoli aggiuntivi o emendamenti	84	16
- di ordini del giorno, emendamenti e proposte	88	1
Pregiudiziale		
- definizione	86	1
- presentazione	86	1
- discussione	86	3
- effetti	86	3
- disciplina degli interventi	86	4
- concorso di più pregiudiziali	86	5
- divieto di dichiarazioni di voto	86	5
- divieto di presentazione in Commissione	41	3
- in caso di assegnazione in sede redigente	33	4
Prerogative e diritti dei consiglieri		
- decorrenza	1	
Presidente del Consiglio		
- provvisorio	2	1
- elezione	3	1
- votazione	3	2-3
- comunicazione dell'elezione	6	
- attribuzioni in generale	7	
- assenza o impedimento	8	1-2
- designazioni di sua competenza	8	2
- direttive ai Questori	9	2

	Articolo	Comma
- direttive ai Segretari	10	1
- chiamata di consigliere alla funzione di Segretario	10	2
- impegni di spese straordinarie	9	3
- durata in carica	11	1
- Ufficio di Presidenza in seduta segreta	11	9
- nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento	13	1
- nomina dei componenti della Giunta delle elezioni	13	1
- nomina dei componenti della Commissione per la Biblioteca	13	1
- nomina dei componenti del Comitato paritetico di controllo e valutazione	19 bis	1
- funzioni nella Giunta per il Regolamento	14	1
- criteri di proporzionalità nella Giunta per il Regolamento	14	1
- criteri di proporzionalità nella Giunta delle elezioni	16	2
- rinnovo della Giunta delle elezioni	16	5
- autorizzazione alla costituzione di Gruppi consiliari	21	1
- prima convocazione dei Gruppi consiliari	21	1
- avvenuta costituzione dei Gruppi	21	6
- convocazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo	22	1
- convocazione della Conferenza dei Presidenti di Commissione	23	3
- informazione alla Giunta della riunione dei Presidenti di Gruppo	22	3
- comunicazione all'Assemblea del programma bimestrale	23	8
- preventiva informazione dell'attività delle Commissioni	25	2
- elenco delle delibere della Giunta regionale	26	3
- formazione delle Commissioni permanenti	28	1
- non assegnazione alle Commissioni	28	3
- definizione della composizione delle Commissioni	28	4-4 bis
- comunicazione a tutti i Gruppi delle designazioni	28	4
- comunicazione al Consiglio della composizione delle Commissioni	28	4
- avviso di sostituzione di Commissario da parte del Gruppo	28	5
- elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni	30	3
- assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni	32	

	Articolo	Comma
- assegnazione alle Commissioni in sede redigente	33	
- questioni di competenza	37	
- convocazione straordinaria delle Commissioni	38	3
- invito ad iscrivere argomenti all'ordine del giorno delle Commissioni	39	1
- indagini conoscitive delle Commissioni	42	
- audizione e acquisizione di informazioni da parte delle Commissioni	43	
- pareri di organi estranei alla Regione	44	
- rapporto di verifica	47	
- proroga del termine per le relazioni al Consiglio	48	4
- trasmissione di risoluzioni alla Giunta	51	2
- autorizzazione alla pubblicità delle sedute delle Commissioni	52	2
- convocazione dell'Assemblea	54	
- apertura e chiusura della seduta	56	1
- comunicazioni all'Assemblea	57	2
- numero legale	58	
- attribuzione della facoltà di parlare ai consiglieri	62	
- turbative e disordini	63	
- tumulto	64	
- oltraggio	65	
- poteri di polizia	66	
- accesso del pubblico	68	
- pubblicità delle sedute	70	
- accesso dei consiglieri alle informazioni finanziarie	72	3
- iniziativa popolare	74	
- ordine della discussione	77	
- durata degli interventi	78	
- fatto personale	79	
- tutela dell'onorabilità	80	
- deroga alla continuità degli interventi	81	
- chiusura della discussione generale	83	
- passaggio all'esame degli articoli	84	1
- dichiarazione di inammissibilità	88	
- rinvio di votazione finale	90	2
- votazione per alzata di mano	92	
- votazione nominale	93	2-3

	Articolo	Comma
- votazione a scrutinio segreto	94	2-3
- annullamento delle votazioni	98	
- proclamazione dei risultati della votazione	99	
- svolgimento contemporaneo di interpellanze in Consiglio	109	4
- assegnazione di interpellanze alle Commissioni	111	1
- trasmissione delle mozioni alle Commissioni	113	1
- data di svolgimento delle mozioni	114	1
- svolgimento contemporaneo di più mozioni	115	2
- giudizio di ricevibilità	119	
- Commissione d'inchiesta	125	
- deputazioni	127	
- sottoscrizione dei processi verbali	129	3
 Presidente della Commissione competente in materia di bilancio		
- espressione del parere su emendamenti che comportano conseguenze finanziarie	84	15
 Presidente della Giunta regionale		
- audizione in Commissione	26	2
	43	1
- richiesta di sospensione dell'esame in Commissione	46	3
- richiesta di convocazione del Consiglio	54	2-3
- posto riservato in Aula	61	
- procedura abbreviata	101	1
- opposizione del segreto d'ufficio	105	3
- presenza obbligatoria in Commissione	105	3
(v. anche Giunta regionale)		
 Presidente della Repubblica		
- comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza	6	
 Presidenti delle Commissioni permanenti		
- incompatibilità con altre cariche	12	1
- decadenza per incompatibilità	12	2
- audizione per il programma bimestrale	23	3

	Articolo	Comma
- durata in carica	29	2
- elezione	30	4
- attribuzioni	31	1
- sostituzione	31	2
- convocazione delle Commissioni	38	1
- invito del Presidente del Consiglio di iscrizione all'ordine del giorno	39	2
- prevalenza del voto	40	2
- sottoscrizione del processo verbale	50	2
 Presidenti dei Gruppi consiliari		
- incompatibilità con altre cariche	12	1
- decadenza per incompatibilità	12	2
- nomina	21	2
- rappresentanza	21	3
- assenza o impedimento	21	3
- di Gruppi con meno di quattro consiglieri	21	4
- richiesta di convocazione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo	22	1
- deroga al divieto di concomitanza dei lavori della Assemblea e delle Commissioni	38	1
- opposizione a procedura speciale	49	2
- richiesta di seduta segreta dell'Assemblea	70	2
- richiesta di chiusura anticipata della discussione generale	83	2
- presentazione di emendamenti in genere	84	9
- presentazione di emendamenti alla legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario e al bilancio	84	14
- richiesta di votazione a scrutinio segreto	96	1-3-4
- richiesta di inserimento di un argomento nella programmazione bimestrale	100	1
- iscrizione immediata all'o.d.g.	102	
- richiesta di risposta scritta ad interrogazione	107	1
- interpellanze di Gruppo	108	2
- proposta di data per la discussione di una mozione	114	2
- discussione di mozione ritirata dal proponente	114	2
(v. anche Conferenza dei Presidenti di Gruppo)		

	Articolo	Comma
Presidenza provvisoria del Consiglio		
- prima seduta della legislatura	2	1
- proclamazione di candidati subentranti agli optanti	2	3
Priorità indicate dalla Giunta regionale		
- nella formazione del programma bimestrale	24	1
- termine per l'esame in Consiglio	24	2
Procedimento elettronico (v. Votazione con procedimento elettronico)		
Procedure d'urgenza		
- inserimento nella programmazione bimestrale	100	1-2 bis
- decisione dell'Assemblea	100	2
- procedura abbreviata: richiesta	101	1
- termini	101	2
- iscrizione immediata all'o.d.g.	102	
Procedure speciali		
- relazione orale all'Assemblea	49	1
- richiesta di approvazione senza discussione degli articoli	49	2
Processo verbale delle sedute		
<u>del Consiglio:</u>		
- attribuzioni dei Segretari	10	1
- lettura	56	2
- approvazione senza votazione	56	2
- approvazione con votazione	56	2
- rettifica, chiarimenti, fatto personale	56	3
- contenuto	129	1
- seduta segreta	129	2
- sottoscrizione	129	4
- conservazione	129	5
- uso della lingua sarda	133	3
<u>delle Commissioni:</u>		

	Articolo	Comma
- contenuto	50	1
- dichiarazioni integrali dei Commissari	50	2
- attribuzioni dei Segretari	50	2
- sottoscrizione	50	2
- richiesta di copia	50	3
- approvazione	50	4
 Proclamazione dei consiglieri subentranti		
- nella prima seduta del Consiglio	2	3
 Proclamazione dei risultati delle votazioni		
- attribuzioni del Presidente del Consiglio	7	2
- formula	99	1
- nelle votazioni per appello nominale	99	2
- nelle votazioni a scrutinio segreto	99	2
 Progetti di legge		
- condizioni di ricevibilità	72	
- annuncio di presentazione	73	1
- trasmissione alla Commissione competente	73	1
- stampa e distribuzione	73	1
- esame condizionato all'effettiva distribuzione	73	2
- assegnazione in sede referente	32	
- assegnazione in sede redigente	33	
- documenti di bilancio	34	
- legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario	34 bis	
- assestamento del bilancio	35	
- questioni di competenza	37	
- discussione in Commissione	41	
- presentatore non facente parte della Commissione	46	1
- richiesta di sospensione dell'esame in Commissione	46	3
- inserimento nella programmazione bimestrale	100	
- procedura abbreviata	101	
- iscrizione immediata all'ordine del giorno	102	
- relazioni al Consiglio	48	
- procedure speciali	49	
- iniziativa popolare	74	

	Articolo	Comma
- ripresentazione al Consiglio di progetto di legge respinto	76	1
- esame degli articoli e degli emendamenti	84	
- votazione degli articoli e degli emendamenti	85	
- questione pregiudiziale e sospensiva	86	
- pareri all'Assemblea di organi esterni	87	
- coordinamento finale	89	
- votazione finale	90	
- presentazione di ordini del giorno	122	
(v. anche Commissioni - Discussione - Emendamenti Votazione)		
 Programma regionale di sviluppo (PRS)		
- esame della Commissione competente	33 bis	1
- parere delle altre Commissioni	33 bis	1
- acquisizione di elementi conoscitivi	33 bis	1
- relazioni all'Assemblea	33 bis	1
- iscrizione all'ordine del giorno	33 bis	2
- termine per la conclusione dell'esame	33 bis	2
 Programmazione dei lavori		
- competenza della Conferenza dei Presidenti di Gruppo	22	4
- comunicazione all'Assemblea	23	8
- interventi dei consiglieri sulla comunicazione	23	8
- inserimento nel programma del disegno di legge di stabilità, di bilancio di previsione finanziario e dei disegni di legge collegati	23	8 bis
- ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni	23	8 ter
- programma bimestrale	23	2-5-7-8-8 bis-8 ter
- contenuto del programma bimestrale	23	5
- audizione dei Presidenti delle Commissioni	23	3
- indicazioni della Giunta regionale	23	4
- termini per le indicazioni della Giunta regionale	23	4
- proposte dei Gruppi consiliari	23	4
- approvazione del programma bimestrale	23	7

	Articolo	Comma
- quota di tempo riservata ai Gruppi dissenzienti	23	7
- maggioranza inferiore ai tre quarti	23	7
- priorità indicate dalla Giunta regionale	24	1
- inserimento delle priorità nel programma	24	2
- competenze degli Uffici di Presidenza delle Commissioni	31	4
- autonomia delle Commissioni	39	1
- richiesta di inserimento nella programmazione bimestrale di un progetto di legge dopo 60 gg. dalla presentazione	100	1
- svolgimento delle mozioni	114	1
 Proposte di legge (v. Progetti di legge)		
 Proroga dei poteri		
- del Presidente del Consiglio dimissionario	11	8
- di componenti dimissionari dell'Ufficio di Presidenza	11	8
- dell'Ufficio di Presidenza	11	10
 Proroga dei termini prescritti		
- per i pareri delle Commissioni	45	10
- per le relazioni delle Commissioni	48	4
 Proposte di deliberazione	121 ter	
 Proteste elettorali		
- competenza della Giunta delle elezioni	17	3
 Pubblicazione		
- del resoconto delle sedute consiliari	10	1
- dell'ordine del giorno del Consiglio	54	1
- dei nomi dei consiglieri assenti per oltre cinque sedute	59	5
- del resoconto integrale	129	6
- del Regolamento interno del Consiglio	132	6
 Pubblicità		

	Articolo	Comma
- esclusione, di norma, per le sedute delle Commissioni	52	1
- autorizzazione del Presidente del Consiglio	52	2
- audizione degli Assessori in Commissione	52	3
- svolgimento in Consiglio di interpellanze e di interrogazioni	52	3
- interrogazioni e interpellanze a risposta immediata	123 bis	
- lavori segreti delle Commissioni	52	4
- rapporto di verifica in Commissione	47	1
- obbligo in caso di elezioni	70	2
- sedute dell'Assemblea	70	1
- sedute segrete dell'Assemblea	70	2
- accesso del pubblico in Aula	68	
 Pubblico		
- accesso in apposite tribune	68	1
- autorizzazione di entrata	68	2
- comportamento consentito	68	2
- commesso incaricato nelle sezioni	68	3
- turbativa dell'ordine	68	4
- sgombero delle tribune	68	5
- riammissione con nuova autorizzazione	68	6
- divieto di accesso all'Aula	67	
(v. anche Pubblicità)		
 Q		
Qualità della normazione (v. anche Analisi tecnico-normativa)	19 bis 2	1-2-3-4-5
 Questioni di competenza		
- conflitto tra Commissioni	37	
- decisione del Presidente del Consiglio	37	
 Questione pregiudiziale (v. Pregiudiziale)		
 Questione sospensiva (v. Sospensiva)		

	Articolo	Comma
Questori		
- numero	4	1
- elezione	5	
- attribuzioni	9	
- durata della carica	11	1
- dimissioni	11	8-10
- proroga dei poteri	11	8-10
- incompatibilità con altre cariche	12	1-2
- esecuzione di ordini del Presidente del Consiglio	63	4
- poteri di polizia	66	
R		
Rappresentante del Governo		
- comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza	6	
- posto riservato	68	1
Regolamento del Consiglio		
- interpretazione e osservanza: poteri del Presidente	7	2
- circolari interpretative	15	1
- modifiche e aggiunte	15	1
- maggioranza per l'approvazione	15	2
- richiamo: possibilità di parlare più di una volta nella discussione	77	5
- richiamo pregiudiziale	82	
- adozione da parte del Consiglio	132	1
- modifiche proposte dai consiglieri	132	2
- partecipazione alle sedute del consigliere proponente	132	2 bis
- testo predisposto dalla Giunta per il Regolamento	132	3
- emendamenti in Assemblea	132	4
- complesso normativo organico di modifiche	132	5
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale	132	6
- entrata in vigore	134-135- 135 bis- 135 ter-	

	Articolo	Comma
	135 quater-	
	135 quinquies	
- verifica delle modifiche del 22 settembre 2005	III Norma transitoria	
- applicazione delle modifiche del 19 maggio 2026	IV Norma transitoria	
 Regolamento della Biblioteca del Consiglio		
- approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza	19	
 Regolamento della Giunta delle elezioni		
- approvazione da parte del Consiglio	17	2
- modifiche o aggiunte	17	2
- applicazione della vecchia normativa	II Norma transitoria	
 Relatore		
- interno alla Commissione	41	2
- nomina	32	2
- nella Commissione competente in materia di bilancio	34	3
- presentatore di proposte di legge	46	1
- di maggioranza al Consiglio	48	1
- di minoranza	48	2
- facoltà di riferire oralmente all'Assemblea	49	1
- introduzione della discussione generale in Assemblea	77	1
- parere sugli emendamenti finanziari	84	13
- parere sugli emendamenti in genere	85	10
- coordinamento finale	89	
- parere sugli ordini del giorno	122	3
 Relazione		
- della Giunta delle elezioni al Consiglio	17	3
- delle Commissioni di merito sui documenti di bilancio	34	2-6
- della Commissione competente in materia di bilancio all'Assemblea	34	5
- interna alla Commissione	41	2
- nomina di relatori di maggioranza	48	1
- facoltà delle minoranze	48	2

	Articolo	Comma
- degli osservatori	48	3
- termine per la presentazione	48	4
- proroga del Presidente del Consiglio	48	4
- orale all'Assemblea	49	1
- della Commissione da discutere in Assemblea	51	1
- illustrativa dei progetti di legge	72	1
- introduttiva della discussione generale in Assemblea	77	1
Relazione tecnica finanziaria	43 bis	
- condizione di ricevibilità dei progetti di legge	72	1
- condizione di ammissibilità degli emendamenti	34 bis	2
Replica		
- del Presidente della Regione nella discussione generale	78	1
- dell'interrogante	107	2
- dell'interpellante	109	6
- del presentatore di mozione	116	1
Resoconto		
- attribuzioni dei Segretari	10	1
- consegna di allegati da parte dei consiglieri	78	6
- consegna di parti delle dichiarazioni programmatiche	78	6
- uso della lingua sarda	133	
Ricevibilità		
- progetti di legge	72	1
- progetti di regolamento	72	2
- relazione illustrativa	72	1-2
- testo redatto in articoli	72	1-2
- parte dispositiva	72	1-2
- copertura finanziaria	72	1
- iniziativa popolare	74	3
- petizioni	103	1
- interrogazioni, interpellanze e mozioni	119	1
(v. anche Inammissibilità)		
Richiamo all'ordine		
- di un consigliere	63	1

	Articolo	Comma
- spiegazioni del consigliere	63	2
- esclusione dall'Aula	63	3
(v. anche Turbative)		
Richiamo di un oratore		
- all'argomento in discussione	78	5
Richiami pregiudiziali		
- all'ordine del giorno, al Regolamento, alle votazioni	82	1
- interventi	82	1
- decisione dell'Assemblea	82	1
- inammissibilità di dichiarazioni di voto	82	1
Richiesta di parlare		
- dichiarazioni e comunicazione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno	62	1 bis
Rinvio		
- delle sedute del Consiglio per mancanza del numero legale	58	6
- delle sedute del Consiglio per tumulto	64	
- della discussione	86	1
- della votazione finale	90	2
Ripresentazione di un progetto di legge respinto		
- rispetto dei sei mesi	76	1
Risoluzioni		
- in Commissione	51	1
- richiesta di discussione in Assemblea	51	1
- conclusive di dibattito in Commissione	51	2
- trasmissione alla Giunta regionale	51	2
- presentate da un consigliere in occasione di dichiarazioni o comunicazioni della Giunta regionale o di dibattiti consiliari di cui agli articoli 120 e 121	122 bis	
Risultato delle votazioni		
(v. Proclamazione dei risultati delle votazioni)		

S

Sanzioni disciplinari

- richiamo all'ordine	63	1
- esclusione dall'Aula	63	2
- censura con interdizione dai lavori dell'Assemblea	63	5
- parere dell'Ufficio di Presidenza	63	5
- divieto di discussione	63	5
- raddoppio del termine di interdizione	63	5
- per fatti verificatisi fuori dall'Aula	63	6

Schede

(v. **Votazioni**)

Scritti anonimi o sconvenienti

- inammissibilità della lettura in Aula	57
---	----

Sedute dell'Assemblea

- prima seduta	2	
- convocazioni	7-54	
- ordine del giorno	55	
- apertura e chiusura	56	
- numero legale	58	
- turbative e disordini	63	
- tumulto	64	
- oltraggio	65	
- divieto di accesso di estranei	67	
- accesso del pubblico	68	
- abbigliamento dei consiglieri	69	
- pubblicità	70	1
- segretezza	70	2

Sedute delle Commissioni

- prima seduta	30	3
- convocazione	38	
- divieto di concomitanza con le sedute dell'Assemblea	38	1

	Articolo	Comma
- ordine del giorno	38	2
- numero legale	40	
- pubblicità e segretezza	52	
(v. anche Commissioni permanenti)		
Segretari del Consiglio		
- provvisori	2	2
- numero	4	1-2-3
- elezione	4-5	
- decadenza	4	4
- attribuzioni	10	1
- chiamata del Presidente	10	2
- verifica sull'attuazione degli ordini del giorno	10	3
- durata della carica	11	1-9
- seduta riservata dell'Ufficio di Presidenza	11	11
- incompatibilità della carica	12	1
- lettura del processo verbale del Consiglio	56	2
- lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni	57	
- annotazione dei votanti	93	3
- annotazione degli astenuti	95	4
- sottoscrizione dei processi verbali	129	4
Segretari delle Commissioni		
- numero	30	1
- elezione	30	5
- attribuzioni	31	3
- redazione del processo verbale	50	2
Segretario Generale del Consiglio		
- funzioni nell'Ufficio di Presidenza	11	11
- adesione dei consiglieri ai Gruppi	20	1
- convocazione delle Commissioni	38	1
Segretezza dei lavori		
- dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio	11	11
- delle Commissioni	52	4
- del Consiglio in genere	70	2

	Articolo	Comma
- del Consiglio: bilancio interno	128	
- processi verbali	129	4
Sessione di bilancio		
- tempi nelle Commissioni ed in Assemblea (v. Bilancio, rendiconto, legge di stabilità)	34	
Sfiducia		
(v. Mozione)	118	1
Sorteggio		
- nella votazione per appello nominale	93	2
Sospensiva		
- definizione	86	1
- presentazione in generale	86	1
- presentazione durante l'esame degli articoli	86	2
- discussione	86	3
- effetti	86	3
- durata degli interventi	86	4
- concorso di più sospensive	86	6
- divieto di presentazione in Commissione	41	3
Sostituzione		
- del Presidente del Consiglio	8	1
- designazione del Vice Presidente incaricato	8	2
- degli Assessori in seno alle Commissioni	28	3
- di consiglieri nelle Commissioni	28	4 bis-5-7- 7 bis-8
Sottocommissioni		
- costituzione	27	2
Spese		
- straordinarie del Consiglio	9	3
- parere della Commissione competente in materia di bilancio	45	1
- emendamenti a progetti di legge	84	13

	Articolo	Comma
--	----------	-------

T

Termini

- per l'elezione del Presidente del Consiglio	3	3-4
- per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza	4	1
- per l'opzione tra due cariche incompatibili	12	2
- per le riunioni della Giunta per il Regolamento	14	3
- per l'inattività della Giunta delle elezioni	16	5
- per la relazione al Consiglio della Giunta delle elezioni	17	3
- per l'adesione dei consiglieri ai Gruppi	20	1
- per l'adesione ai Gruppi dei consiglieri subentranti	20	2
- per la costituzione dei Gruppi consiliari	21	1
- per l'esame delle priorità della Giunta regionale	2	
- per la trasmissione al Consiglio dell'elenco delle delibere di Giunta	26	3
- per la disponibilità del testo delle delibere di Giunta	26	3
- per la designazione dei componenti le Commissioni	28	1
- per la designazione prima dell'insediamento delle Commissioni	28	1
- per la comunicazione ai Gruppi delle designazioni pervenute	28	4
- per le rettifiche alle designazioni dei consiglieri	28	4
- per la formulazione degli articoli in sede redigente	33	1
- per la proposizione della pregiudiziale nell'assegnazione in sede redigente	33	4
- per la sessione consiliare di bilancio	34	1
- per il parere delle Commissioni di merito sui documenti di bilancio	34	2
- per la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione competente in materia di bilancio	34	4
- per la presentazione delle relazioni della Commissione competente in materia di bilancio	34	5
- per l'esame di documenti contabili da parte del Consiglio	34	7
- per l'esame dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria	34	1-3

	Articolo	Comma
- per l'esame dei disegni di legge di assestamento del bilancio	35	
- per l'esame dei disegni di legge di modifica alla legge di stabilità	35	
- per la diramazione delle convocazioni delle Commissioni	38	2
- per la riunione della Commissione convocata in via straordinaria	38	3
- per la espressione del parere delle Commissioni	45	5-10
- per la sospensione dell'esame di un provvedimento in Commissione	46	3
- per l'invio della relazione per il rapporto di verifica	47	1
- per la presentazione delle relazioni al Consiglio	48	4
- per la presentazione di pareri al Consiglio	48	5
- per la messa a disposizione del verbale della Commissione	50	4
- per le osservazioni al processo verbale della Commissione	50	4
- per la richiesta di pubblicità delle sedute delle Commissioni	52	2
- per la pubblicazione e comunicazione ai consiglieri dell'ordine del giorno del Consiglio	54	1
- per lo svolgimento della seduta del Consiglio richiesta dal Presidente della Giunta e da 1/4 dei componenti	54	3
- per l'interdizione di partecipare ai lavori consiliari	63	5
- per la ripresentazione di un progetto di legge respinto dal Consiglio	76	1
- per la iscrizione a parlare	77	2
- per la Commissione giudicatrice di fatti lesivi dell'onorabilità	80	1
- per la presentazione di emendamenti su provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno	84	4
- per la presentazione di emendamenti su provvedimenti inseriti successivamente all'ordine del giorno	84	8
- per il passaggio all'esame degli articoli in caso di chiusura anticipata della discussione generale	84	8
- per la presentazione di emendamenti da parte della Giunta, di cinque consiglieri e di un Presidente di Gruppo	9	8

	Articolo	Comma
- per la presentazione di emendamenti alla legge finanziaria ed al bilancio della Regione	84	14
- per la presentazione di emendamenti alla legge finanziaria ed al bilancio da parte del singolo consigliere, di cinque consiglieri, della Giunta, della Commissione competente in materia di bilancio, di un Presidente di Gruppo, del relatore	84	14
- per il parere sugli emendamenti da parte del relatore della Commissione e della Giunta regionale	85	10
- per la proposizione della questione pregiudiziale e sospensiva	86	1
- per la proposizione della pregiudiziale e della sospensiva da parte di cinque consiglieri o di un Presidente di Gruppo	86	1
- per la proposizione della sospensiva da parte della Giunta, di cinque consiglieri o di un Presidente di Gruppo	86	1
- per la discussione della pregiudiziale e della sospensiva	86	3
- per la richiesta di parere ad organi estranei alla Regione	87	1
- per la ripresa della discussione in seguito a richiesta di parere ad organi estranei alla Regione	87	3
- per la richiesta di coordinamento finale	89	
- per la richiesta di inserimento di un argomento nella programmazione bimestrale	100	1
- per la richiesta della controprova nella votazione per alzata di mano	92	1
- per l'effettuazione della controprova mediante procedimento elettronico	92	2
- per le astensioni e le dichiarazioni di voto	95	1
- per la richiesta della votazione a scrutinio segreto o per appello nominale	96	9
- per la concessione della parola	97	
- per l'effettuazione di una qualsiasi votazione	91	3
- della procedura abbreviata	101	2
- per la comunicazione ai consiglieri delle interrogazioni alle quali la Giunta non ha dato risposta	106	8
- per la risposta alle interrogazioni presentate da consiglieri	107	1

	Articolo	Comma
- per lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione	107	4
- per la comunicazione all'interrogante non facente parte della Commissione dell'iscrizione all'ordine del giorno della sua interrogazione	107	5
- per lo svolgimento delle interpellanze in Consiglio	109	3
- per lo svolgimento delle interpellanze in Commissione	111	1
- per la comunicazione all'interpellante non facente parte della Commissione dell'iscrizione all'ordine del giorno della sua interpellanza	111	2
- per la replica dei firmatari di una mozione	116	1
- per lo stato di attuazione delle mozioni	117	1
- per la discussione di mozione di fiducia o sfiducia, di mozioni e di ordini del giorno di censura politica generale	118	1
- per la fissazione della data relativa alle dichiarazioni della Giunta	120	1
- per il preavviso relativo alle comunicazioni della Giunta	121	1
- per la presentazione di ordini del giorno	122	3
- per la illustrazione di ordini del giorno	122	5
- per il confronto consiglieri-Giunta	123	
- per le interrogazioni e interpellanze a risposta immediata	123 bis	5
- per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio della richiesta di istituzione di Commissione d'inchiesta	125	5
- per la distribuzione ai consiglieri del testo proposto dalla Giunta per il Regolamento	132	3
- per la presentazione in Assemblea di emendamenti alle proposte di modifica al Regolamento	132	4
- per l'entrata in vigore del Regolamento	134	
- per l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento	135-135 bis- 135 ter- 135 quater- 135 quinquies	
- per la vigenza di alcuni articoli del Regolamento della Giunta delle elezioni	Il norma transitoria	

Tribune

	Articolo	Comma
- accesso e comportamento del pubblico	68	
- sezione speciale	68	
- sgombero	64	
(v. anche Pubblico)		
 Tumulto in Aula		
- sospensione della discussione	64	
- sgombero delle tribune riservate al pubblico	64	
- sospensione o scioglimento della seduta	64	
- riconvocazione del Consiglio	64	
 Turbative e disordini		
- parole sconvenienti	63	1
- contegno contrario alla libertà di discussione o d'ordine della seduta	3	1
- spiegazioni del consigliere	63	2
- esclusione dall'Aula	63	2
- rifiuto di ottemperare all'invito del Presidente	63	4
- censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari	63	5
- tentativo di rientrare in Aula	63	5
- fatti gravi che si svolgono nella sede del Consiglio	63	6
 U		
 Uffici del Consiglio		
- attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza	11-131	
 Uffici di Presidenza delle Commissioni		
- composizione	30	1
- rappresentanza dei Gruppi consiliari	30	2
- convocazione della Commissione per l'elezione	30	3
- elezione del Presidente e del Vice Presidente	30	4
- elezione dei Segretari	30	5
- proposta di revoca dall'incarico	30	6
 Uffici di Presidenza dei Gruppi		
- costituzione; composizione	21	2

	Articolo	Comma
- rappresentanza del Gruppo	21	3
- Gruppi con meno di quattro consiglieri	21	4
- Gruppo misto	21	5
- comunicazione della costituzione	21	6
 Ufficio di Presidenza del Consiglio		
- provvisorio	2	
- composizione	4	1-2-3
- rappresentanza dei Gruppi consiliari	4	2
- decadenza dei Segretari	4	4
- elezione dei componenti	5	
- elezioni suppletive	5	3,4
- comunicazione della costituzione	6	
- durata in carica	11	1
- attribuzioni	11	2-3-4-5-6-7
- dimissioni	11	8-10
- proroga dei poteri	11	8-10
- riunione riservata ai soli suoi componenti	11	11
- incompatibilità delle cariche	12	1
- decadenza per incompatibilità	12	2
- competenze sui consiglieri cessati dal mandato	130	1
- competenze sulle procedure di nomina e designazione in organi collegiali per l'acquisizione delle candidature	126	1
- competenze sull'uso della lingua sarda in Consiglio	133	4
- competenze sull'applicazione delle norme	IV norma finale	

Urgenza

(v. Procedure d'urgenza)

Uso della lingua sarda

(v. Lingua sarda)

Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche 131 bis

V

Verifica delle elezioni

(v. Giunta delle elezioni)

Vice Presidenti

del Consiglio:

- elezione	4	1
- numero	4	1
- votazione	5	1
- attribuzioni	8	1
- designazione del Presidente della Giunta delle elezioni	8	2
- designazione del Presidente della Commissione per la Biblioteca	8	2
- designazione del vicario	8	2
- durata in carica	11	1
- dimissioni	11	8
- partecipazione alle sedute della Giunta per il Regolamento	14	2
- partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo	22	2

delle Commissioni:

- elezione	30	4
- durata in carica	29	2
- attribuzioni	31	2
- assenza o impedimento	31	2

Votazione

in generale:

- poteri del Presidente per l'ordine delle votazioni	7	2
- competenze dei Segretari in Assemblea	10	1
- competenze dei Segretari in Commissione	31	3
- prevalenza del voto del Presidente di Commissione	40	2
- richiamo sull'ordine delle votazioni	82	
- per parti separate:		

	Articolo	Comma
• di articoli e di emendamenti	85	4
• di una mozione	116	4
• di un ordine del giorno	122	6
- ordine di votazione degli emendamenti	85	2-4
- rinvio a seduta successiva	90	2
- tipi di votazione	91	
- divieto di procedere a votazione	91	3
- controprova	92	1,2
- dichiarazioni di astensione	95	1
- dichiarazione di voto	95	1
- richiesta di votazione segreta o nominale	96	9
- assenza dei richiedenti la votazione segreta o nominale	96	11
- divieto di parlare dopo l'inizio della votazione	97	
- annullamento e ripetizione per irregolarità	98	
- proclamazione dei risultati	99	
<i>in particolare:</i>		
- su un progetto di legge discusso in sede redigente	33	1
- sul passaggio all'esame degli articoli	84	1
- su questioni pregiudiziali e sospensive	86	3
- su più questioni pregiudiziali e sospensive	86	5-6
- sul coordinamento finale	89	
- su un progetto di legge consistente in un solo articolo	90	4
- sui progetti di legge ordinaria	96	1
- sui regolamenti	96	1
- su piani e programmi	96	1
- sul passaggio all'esame degli articoli	96	2
- sul bilancio di previsione finanziario	96	2
- sugli atti programmazione	96	2
- sulla legge di stabilità	96	2
- sugli articoli e sugli emendamenti	96	3
- sulle mozioni e sugli ordini del giorno	96	4
- sulle persone	96	7
- sulla mozione di sfiducia alla Giunta	118	1
- sulle mozioni di censura politica	118	1

	Articolo	Comma
• <u>Tipi di votazione</u>		
<i>a) votazione per alzata di mano</i>		
- disciplina generale	91	
- sui criteri per la formulazione del testo in sede redigente	33	2
- sul processo verbale	56	2
- divieto di richiesta di verifica del numero legale	58	3
- sulla concessione dei congedi	59	3
- sulla interdizione della parola a un consigliere	78	5
- su fatto personale	79	1
- sui richiami pregiudiziali	82	
- sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione	83	2
- su più questioni pregiudiziali	86	5
- controprova	92	1
- controprova mediante procedimento elettronico	92	2
- votazione elettronica anziché per alzata di mano	92	3
- su articoli ed emendamenti	96	3
- su mozioni e ordini del giorno	96	4
- richiesta di votazione nominale	96	5
- sulle decisioni del Presidente	96	6
- sulla richiesta di procedura abbreviata	101	2
<i>b) votazione per divisione nell'Aula</i>		
- difetto dei dispositivi elettronici per la controprova	92	4
<i>c) votazione nominale</i>		
- disciplina generale	91	
- con procedimento elettronico o con appello	93	1
- modalità per l'appello	93	2
- funzioni dei Segretari	93	3
- proclamazione del risultato	93	3
- difetto dei dispositivi elettronici	93	4
- sui progetti di legge ordinaria	96	1
- sui regolamenti	96	1
- sul bilancio di previsione finanziario	96	2
- sugli atti di programmazione	96	2
- sulla legge di stabilità	96	2

	Articolo	Comma
- sulla mozione di sfiducia	96	8
	118	1
- sulle mozioni di censura politica	118	1
<i>d) votazione per schede</i>		
- per l'elezione del Presidente	3	
- per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio	5	
- per l'elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni	30	
- disciplina generale	94	3
- per la nomina in organi collegiali	126	
<i>e) votazione a scrutinio segreto</i>		
- per la revoca dei componenti gli Uffici di Presidenza delle Commissioni	30	6
- disciplina generale	91-94	
- verifica del numero e del nome dei votanti e degli astenuti	95	3
- a richiesta: sui progetti di legge ordinaria	96	1
- a richiesta: sui regolamenti	96	1
- a richiesta: su mozioni e ordini del giorno	96	4
- su persone	96	7-11 bis
- modalità per la richiesta	96	9-10-11
- proclamazione dei risultati	99	2
<i>f) votazione con procedimento elettronico</i>		
- estensione a tutti i tipi di votazione	91	2
- per controprova	92	2
- per agevolare il computo dei voti	92	3
- difetto dispositivi elettronici per la controprova	92	4
- utilizzazione per la votazione nominale	93	1
- difetto dei dispositivi elettronici per la votazione nominale	93	4
- utilizzazione per lo scrutinio segreto	94	1
- difetto dei dispositivi elettronici per il voto segreto	94	2
- utilizzazione per il voto su persone	94	3